



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 54

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 1° marzo 2023

I N D I C E

Comitati

Comitato per la legislazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i> 8
---	---------------

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ-
zione agroalimentare-Senato) e X (Attività produttive,
commercio e turismo-Camera):

<i>Plenaria</i>	» 9
---------------------------	-----

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-
toria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	<i>Pag.</i> 11
--	----------------

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	» 11
---	------

<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	» 18
---	------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 24
---------------------------	------

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 38
--	------

3^a - Affari esteri e difesa:

<i>Plenaria</i>	» 39
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	<i>Pag.</i>	46
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	46
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	53
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	»	68
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	68
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	77
<i>Plenaria</i>	»	77
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	90
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	91
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	»	165
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	166
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	167

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(531, 80, 128, 235 e 384-A) Deputato CAFIERO DE RAHO e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE relatore illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 531, 80, 128, 235 e 384-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto;

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di monitoraggio delle tendenze e dei mutamenti della criminalità di tipo mafioso; di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e della loro congruità rispetto agli obiettivi; di verifica dell'adeguatezza delle strutture per il contrasto e la prevenzione; di indirizzo e proposta; nonché di analisi dell'impatto negativo della criminalità organizzata sul sistema produttivo, costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini dell'analisi di tali fenomeni criminali e della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto delle associazioni di stampo mafioso;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra i filoni di indagine della Commissione di inchiesta renderebbe le procedure e gli ambiti di indagine più funzionali ai tempi e ai contenuti degli interventi legislativi in materia penale;

nei casi in cui la Commissione deliberi su relazioni tematiche o esamini documenti o atti che non richiedano la presenza di terzi, la pubblicità dei lavori potrebbe essere resa in forme più ampie;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo funzionale e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche sulla base delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle passate legislature;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a definire meccanismi di raccordo tra la programmazione dei lavori parlamentari e la programmazione delle attività della Commissione d'inchiesta affinché le relazioni tematiche possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

con riferimento al regime di pubblicità dei lavori della Commissione d'inchiesta, invita a valutare l'opportunità di consentire la trasmissione via *web-tv* delle sedute in cui non è prevista la partecipazione di au-

diti, mediante l'introduzione di una disposizione facoltizzante nel regolamento della stessa Commissione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1° marzo 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
CANNATA

indi del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
DELL'OLIO

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 21,40

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PRESIDENTE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, LILIA CAVALLARI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI – COMUNICAZIONE SUGLI ORIENTAMENTI PER UNA RIFORMA DEL QUADRO DI GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UE (COM(2022) 583 DEFINITIVO)

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
GUSMEROLI

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GUSMEROLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori possono partecipare all'odierna seduta da remoto.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 novembre 2022.

Il presidente della X Commissione della Camera, onorevole GUSMEROLI, introduce l'audizione e fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori, già comunicate ai Gruppi.

Il ministro SANTANCHÈ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione ad integrazione di quella già svolta nella seduta del 30 novembre.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato GNASSI (*PD-IDP*), il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) e i deputati PIETRELLA (*FDI*) e BENZONI (*A-IV-RE*).

Il presidente GUSMEROLI avverte che, secondo gli accordi intercorsi con il Ministro, ulteriori interventi di deputati e senatori per quesiti e osservazioni, nonché l'intervento in replica del Ministro si svolgeranno in un'altra seduta. Ringrazia quindi il Ministro per la sua relazione integrativa e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 1° marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CISMAI – COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA, DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, DELL'ASSOCIAZIONE OBIETTIVO FANCIULLO ODV, DELL'ANPCI, DELL'ANCI, DEL SETTORE WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 314 (COMPARTECIPAZIONE STATO SPESE PER MINORI IN COMUNITÀ)

Plenaria

36ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(462-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo. Con riguardo agli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, illustra una proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, sottolineando che il Partito democratico ha avuto un atteggiamento collaborativo sul provvedimento in esame.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle. Invita comunque a una riflessione sulla possibilità di semplificare la normativa per la ricostruzione dei siti che hanno una tradizione storica e architettonica, al fine di evitare lunghi contenziosi che provocano gravi ritardi degli interventi di ripristino e ristrutturazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato).

IN SEDE REFERENTE

(379) Daisy PIROVANO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale. Comunica poi che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di ieri, sono stati presentati due emendamenti, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Wanda FERRO, quanto all'emendamento 1.0.1, si rimette alla valutazione politica della Commissione. Rileva, tuttavia, la necessità di un ulteriore approfondimento, in quanto la norma potrebbe risul-

tare in contrasto con la disposizione del testo unico sugli enti locali sull'attribuzione del premio di maggioranza.

Invita poi i proponenti a ritirare l'emendamento 2.0.1, poiché sarebbe impossibile organizzare in breve tempo, e senza ulteriori oneri per il bilancio statale, il sistema di messaggistica per le informazioni sulle operazioni di voto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime forti critiche sulla proponibilità dell'emendamento 1.0.1. Ritiene, infatti, che la norma proposta incida in modo significativo sul sistema di elezione dei sindaci, modificando surrettiziamente un disegno di legge di portata circoscritta, su cui è stata deliberata la procedura d'urgenza anche con il contributo dell'opposizione.

Il PRESIDENTE precisa di aver considerato proponibile l'emendamento 1.0.1 in base a valutazioni strettamente giuridiche, in quanto il disegno di legge apporta modifiche anche all'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, con riferimento al numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste nelle elezioni di tutti i Comuni e non solo di quelli di piccole dimensioni. Altresì l'emendamento interviene sul testo unico sugli enti locali, ossia sul provvedimento interessato dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, considerato che la contrarietà espressa dalla rappresentante del Governo non riguarda il merito della proposta.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), nel condividere le considerazioni del Presidente circa la proponibilità dell'emendamento 1.0.1, lo ritira, pur rilevando che la norma proposta è già applicata in Sicilia per i Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime soddisfazione per il ritiro dell'emendamento, in quanto, a suo avviso, avrebbe avuto una portata ben più ampia rispetto all'oggetto del disegno di legge.

Ricorda, inoltre, che si è in attesa di una riforma complessiva del TUEL, per cui occorre inquadrare in una visione organica equilibrata le singole modifiche, soprattutto se determinano un significativo impatto di sistema, come nel caso dell'emendamento in esame, che avrebbe come effetto l'elezione dei sindaci non più a maggioranza assoluta.

Non essendovi richieste ulteriori di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità il mandato alla relatrice Spelgatti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge in titolo senza modificazioni, autorizzandola altresì a chiedere di poter riferire oralmente, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna, già convocata alle ore 15, avrà luogo cinque minuti dopo la prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 314 (COMPARTECIPAZIONE STATO SPESE PER MINORI IN COMUNITÀ)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità), svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 462-A
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riguardo agli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario sulle proposte 4.300 (*già* 4.4), 4.301 (*già* 4.5), 4.6 e 4.302 (*già* 4.7), in quanto lesive dell'autonomia finanziaria delle regioni, alle quali viene imposto un vincolo nella destinazione delle risorse del fondo regionale di protezione civile.

Sulle proposte 4.0.5 e 4.0.300 (*già* 5.0.1), il parere è non ostativo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di prevedere che i criteri di erogazione delle risorse del fondo per il supporto psicosociale in favore delle vittime di eventi emergenziali siano definiti attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 379

Art. 1.

1.0.1

RONZULLI, OCCHIUTO, PAROLI, TERNULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età"».

Art. 2.**2.0.1**

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritto di informazione istituzionale in occasione delle consultazioni elettorali amministrative)

1. In occasione delle consultazioni elettorali amministrative nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il Ministero dell'Interno provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad inviare a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali una comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO", recante informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sulla durata delle operazioni di voto.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al comma 1, con modalità idonee ad evitare che da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle prime consultazioni elettorali amministrative nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, indette successivamente all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'interno analizza gli effetti che la presente disposizione produce sul dato numerico della partecipazione al voto, al fine di valutare l'estensione della misura di cui al comma 1 a tutte le consultazioni elettorali amministrative, regionali, nazionali, europee e referendarie.».

Plenaria**37ª Seduta (2ª antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***TOSATO***indi del Presidente***BALBONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge n. 5 del 2023, approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto contrario del Gruppo. A suo avviso, il provvedimento presenta alcune criticità, anche perché è stato adottato in modo affrettato per fare fronte alle lamentele dei consumatori per il rialzo dei prezzi del carburante. In particolare, sottolinea la preoccupazione dei gestori per gli obblighi di comunicazione imposti, per esempio con riferimento all'esposizione dei prezzi medi del carburante.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Partito democratico. Ritiene che il testo sia stato predisposto in modo superficiale, tanto da ingenerare incertezze e confusioni, come emerge anche dallo schema di parere, che fa riferimento all'opportunità di chiarire e precisare alcune norme. A suo avviso, sarebbe stato preferibile formulare queste osservazioni come condizioni.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, sottolinea che le indicazioni fornite alla 9ª Commissione con lo schema di parere in esame

hanno appunto l'obiettivo di agevolare una migliore interpretazione degli aspetti segnalati.

Non essendoci ulteriori interventi, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che l'osservazione sugli emendamenti identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), relativa alla opportunità di inserire un riferimento agli assistenti familiari, meriterebbe di essere formulata come condizione. Infatti, il modello organizzativo della cura affidata alle sole donne non risponde alla realtà e in ogni caso va superato. Pertanto, dichiara un voto di astensione qualora il parere non fosse modificato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che il provvedimento reca norme apprezzabili, come quelle sull'invecchiamento attivo. Tuttavia, non essendo stati accolti gli emendamenti del Gruppo M5S sul compenso dei *caregivers*, dichiara la propria astensione.

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, pur condividendo le considerazioni del senatore Giorgis, ritiene preferibile non modificare lo schema di parere, con la certezza che il rilievo formulato sarà accolto dalla Commissione di merito. A tale proposito, assicura che solleciterà il relatore della 10ª Commissione, affinché la modifica sia effettivamente recepita.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato).

(486) Elena MURELLI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 14,45.

(379) Daisy PIROVANO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.0.100 riferito al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e, con riguardo al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, propone di esprimere parere non ostativo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il presidente TOSATO ricorda che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, in dichiarazione di voto è consentito l'intervento di un rappresentante per Gruppo. Chiede di rispettare i tempi, essendo previsto a breve l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime considerazioni molto critiche sulla decisione della maggioranza di riproporre anche in Assemblea un emendamento molto simile a quello ritirato questa mattina in Commissione.

In primo luogo, a suo avviso, si tratta di un emendamento palesemente improponibile, in quanto si tenta di innestare una riforma del sistema elettorale per i Comuni con più di 15.000 abitanti in un provvedimento che ha una portata molto più circoscritta. Infatti, il disegno di legge in titolo riguarda solo il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Registra, in secondo luogo, che si è posta in essere una vera e propria scorrettezza istituzionale, in quanto per di più si sta tentando di usufruire della procedura abbreviata *ex* articolo 81 del Regolamento, deliberata unanimemente in Aula con riferimento a un testo che ripropone il disegno di legge n. 1196, approvato in prima lettura dal Senato nel corso della XVIII legislatura. Del resto, vi era già un orientamento condiviso sulla necessità di rendere strutturali tali modifiche, pensate appunto per evitare che fosse invalidato il voto, per mancanza del *quorum*, nelle consultazioni elettorali nei piccoli Comuni.

Per l'esame della norma proposta con l'emendamento 1.0.100, sarebbe stato più opportuno attendere la riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in modo da consentire anche un dibattito ampio e una riflessione approfondita, svolgendo anche le necessarie

audizioni. A tale proposito, ricorda che nella scorsa legislatura l'ANCI si era espressa criticamente su tale modifica, in quanto lesiva dell'autorevolezza dei sindaci, non più eletti a maggioranza assoluta.

Infine, esprime rammarico per la scelta della maggioranza di venir meno alla disponibilità, dichiarata all'inizio della legislatura, di procedere in modo condiviso con le opposizioni sulle riforme istituzionali, favorendo il dialogo, anche con l'istituzione di una Commissione bicamerale.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) ricorda di aver lavorato a lungo, in qualità di rappresentante del Governo, nella scorsa legislatura, sul disegno di legge n. 1196, con cui si intendeva rendere strutturali alcune misure assunte nel periodo della pandemia, come l'abbassamento del *quorum* e l'esclusione dalle liste degli iscritti all'AIRE, per evitare che la bassa affluenza alle urne finisse per far invalidare le elezioni nei piccoli Comuni. Sulla norma si era registrato un ampio consenso e per questo motivo, nelle scorse settimane, è stata ritenuta condivisibile la procedura abbreviata e semplificata sul disegno di legge in titolo, che ripropone appunto quel testo.

Sottolinea che la maggioranza, essendo ampia, piuttosto che ricorrere a sotterfugi, avrebbe potuto presentare un apposito disegno di legge, consentendo così un dibattito adeguato alla rilevanza della norma, con l'apporto della dottrina, eventualmente richiedendo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno un *report* su tutti i casi di elezione di sindaci privi di una maggioranza stabile e magari anche con una proiezione per verificare gli effetti dell'applicazione della nuova disciplina.

Il presidente TOSATO ricorda che, in questa sede, il parere sull'emendamento dovrebbe riguardare solo il riparto di competenze tra Stato e Regioni e che, già in sede referente, il presidente Balboni aveva giudicato proponibile l'emendamento, motivando la propria valutazione.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel preannunciare che in dichiarazione di voto per il Gruppo interverrà il senatore Licheri, sottolinea che la riforma del sistema elettorale non dovrebbe essere considerata come un tema che riguarda solo la politica. Si tratta, infatti, di un complesso di regole che si adottano in una democrazia proprio per rappresentare e tutelare tutti i cittadini.

Il presidente TOSATO fa presente che la seduta dell'Assemblea è già iniziata e che a breve sono previste votazioni.

Pertanto, si riserva di proseguire con l'esame dell'emendamento, in sede consultiva, in una successiva seduta

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 555**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni, prevista in caso di violazione reiterata dell'obbligo di comunicazione del prezzo di vendita dei carburanti, si applichi anche in caso di reiterate violazioni dell'obbligo di esposizione del prezzo medio e degli altri obblighi di trasparenza e comunicazione dei prezzi previsti dall'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 99 del 2009, nonché qualora, in modo reiterato, il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 2), con riferimento alla trasmissione di informazioni, dati e notizie al Garante per la sorveglianza dei prezzi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere la portata della deroga alla disciplina prevista dal Testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

– all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto ministeriale recante la regolamentazione del cosiddetto «bonus trasporti», nella forma della previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 506**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, con riguardo alle identiche proposte 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), parere non ostativo con la seguente osservazione:

– si rappresenta l’opportunità di correggere il riferimento alle assistenti familiari con quello agli assistenti familiari di entrambi i sessi.

Relativamente all’emendamento 3.25 (testo corretto), il parere è non ostativo, con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare il criterio direttivo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera *a*), n. 8), inserendo, dopo la parola: «percorsi», le seguenti: «e iniziative».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE invita il senatore Sallemi a riferire alla Commissione sul disegno di legge per le parti di competenza.

Il relatore SALLEMI (*Fdi*) illustra, per i profili di competenza della Commissione giustizia, il disegno di legge in titolo, d’iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che si inquadra all’interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede la modifica del codice della proprietà industriale (di seguito CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre 2022. La Commissione è chiamata a rendere un parere alla 9ª Commissione.

Con riguardo ai profili di interesse specifico della Commissione giustizia segnala l’articolo 20, che abroga il comma 3 dell’articolo 129 del

CPI, al fine di eliminare i limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere.

Il comma 3 di cui la norma in esame dispone l'abrogazione, nella sua formulazione attuale specifica che, salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

La soppressione del comma 3, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, «garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti».

Inoltre, prosegue la relazione del Governo, «è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione *on-line* in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analogo regolamento per la parte fisica della fiera».

Segnala infine, in via generale, che il codice della proprietà industriale reca un procedimento speciale per le controversie di diritto industriale, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Il disegno di legge reca modifiche al procedimento davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). In primo luogo l'articolo 7 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM); gli articoli 8, 15 e 23 recano disposizioni in materia di termini processuali davanti all'Ufficio ricorsi.

Gli articoli 9 e 21 riguardano invece gli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi.

L'articolo 9 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei. La norma in esame modifica l'articolo 139 del CPI relativo agli effetti della trascrizione degli atti sul trasferimento dei diritti di proprietà industriale. Il comma 1 prevede che gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative, i verbali di pignoramento, le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali, finché non siano trascritti, non abbiano effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Il comma 2 specifica che, nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

L'articolo 21, in particolare, inserisce nell'articolo 138, comma 1, del CPI la nuova lettera *n-bis*), al fine di aggiungere all'elenco degli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, anche le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il parere non ostativo avanzato dal relatore che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene per presentare un nuovo emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto) volto a riformulare l'articolo 1 e conseguentemente a sopprimere l'articolo 2 al fine di rendere più strettamente operativa ed efficace la norma riguardante il codice rosso.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'emendamento, sottolinea l'importanza dello stesso, volto da un lato a restituire effettività alla procedura introdotta dalla legge numero 69 del 2019, e dall'altro a lasciare alle procure generali presso le corti di appello l'attività di monitoraggio in quanto sprovviste di mezzi operativi per svolgere le indagini, mezzi che invece sono a disposizione delle procure presso i tribunali.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti mercoledì 8 marzo alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il vice ministro SISTO si riserva una valutazione dell'emendamento presentato dalla relatrice quando il fascicolo degli emendamenti sarà completo anche dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 377**Art. 1.****1.100**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)
– 1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale"».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.1

SILVESTRONI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni,» con le seguenti: «entro tre giorni»;*

b) *al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere in fine i seguenti:*

«1-quater. La persona offesa o chi ha presentato denuncia querela o istanza, per uno dei reati di cui al comma precedente, può chiedere al Procuratore Generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari ove nel termine di tre giorni il Pubblico Ministero non abbia assunto dalla stessa informazioni sui fatti oggetto di denuncia querela.

1-quinquies. Il Procuratore Generale deve provvedere con decreto motivato entro 48 ore, in ordine alla richiesta di avocazione ed ove disposta, deve osservare i termini di cui all'art. 362, comma 1-ter c.p.p. per le assunzioni delle informazioni.».

Art. 2.**2.0.1**

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1".

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passag-

gio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale"».

2.0.2

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio";

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: "l'ordine di protezione" fino a: "ancora?" sono soppresse».

2.0.3

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di misuri cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale?";

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 380, comma 2, o" e dopo le parole: "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis,"».

2.0.4

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: ", quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: "privata dimora?" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei

mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter";

c) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola: "572," sono inserite le seguenti: "575, nella forma tentata," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette";

d) all'articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis"».

2.0.5

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1?" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis"».

2.0.6

LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-bis del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5"».

2.0.7

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-bis del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei delitti, consumati o

tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5"».

2.0.8

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

2.0.9

MAIORINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza in minorenni";

b) al comma 2, le parole: "articolo 8, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8, comma 1";

c) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi";

d) al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "disponibili sul territorio, inclusi" sono inserite le seguenti: "i centri di ascolto per uomini maltrattanti," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo."

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Ammonimento*) – 1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo."».

2.0.10

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza di minorenni";

b) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi";

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale";

b) al comma 3, le parole: "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole: "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e"».

2.0.11

SCALFAROTTO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3.1.

(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)

1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa"».

Sottocommissione per i pareri

4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria
16^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente MENIA comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni, rispettivamente, affari costituzionali e bilancio.

Dichiara conclusa la discussione generale

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente MENIA informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni, rispettivamente, affari costituzionali e bilancio.

Dichiara conclusa la discussione generale

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 23)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, concernente l'individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decreto ministeriale, da approvare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Una ulteriore modifica della materia è stata di-

sposta anche dall'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono stati ammessi al finanziamento anche enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, e non solo enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ricorda che la legge di bilancio 2023 ha stanziato per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti passati.

Il termine per la formulazione del parere sul presente schema di decreto ministeriale da parte della Commissione è fissato al prossimo 6 marzo.

Le priorità tematiche per l'anno 2023, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto, sono incentrate su 3 grandi aree prioritarie (rispetto alle 4 dello scorso anno) relative, rispettivamente, ai temi della Sicurezza, della Prosperità e della Partecipazione, ciascuna delle quali viene poi declinata in specifici soggetti o ambiti di ricerca, che gli enti proponenti potranno anche trattare congiuntamente, prestando particolare attenzione ad abbinare una solida base teorica a specifiche e concrete raccomandazioni di *policy*.

Come rimarcato nel documento, dal punto di vista metodologico, l'intento è quello di favorire progetti di ricerca che offrano strumenti di analisi teorica ma anche suggerimenti e raccomandazioni di *policy*, e che palesino approcci innovativi, assicurando un'anticipazione di scenari e di tendenze anche mediante le tecniche della previsione strategica, dell'allerta precoce, dell'analisi quantitativa e dell'impiego di dati quantitativi.

Evidenzia come le aree tematiche prioritarie siano state elaborate sulla base di una consultazione svolta dalle Unità di Analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica (UAP-SDS) della nuova Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), che ha coinvolto tutte le Direzioni Generali e i Servizi interessati, oltre al Vice Ministro e ai sottosegretari del dicastero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Passa quindi all'approfondimento delle singole priorità tematiche individuate dal testo.

Con la prima priorità tematica, quella relativa al tema della Sicurezza, viene anzitutto messo in rilievo l'impatto della crisi in Ucraina sul sistema internazionale, con particolare attenzione alle aree geografiche più rilevanti sul piano dell'interesse nazionale, a partire dal Mediterraneo allargato, con la sua rinnovata centralità. Si sottolineano in particolare le ricadute politiche e socio-economiche della crisi ucraina sul Vicinato Meridionale, anche in relazione alle problematiche legate alla sicurezza alimentare. Viene rimarcato il ruolo dell'Italia come ponte dell'Europa verso il Maghreb, mettendo in evidenza il contributo del nostro Paese alla stabilizzazione della Libia e il recente rafforzamento dei rapporti con l'Algeria. Per il Vicino Oriente si sottolineano le dinamiche evolutive del Processo di Pace e le conseguenze dei processi di integrazione regionale,

come anche la postura di attori strategici quali l'Egitto e la Turchia, nonché la fragilità di alcune realtà come il Libano. Viene ribadita la centralità dei Balcani Occidentali e l'importanza del processo di allargamento nel prevenire interferenze di altri attori. Si rivolge quindi specifica attenzione alle tendenze in atto nelle principali Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte (la NATO, l'Unione europea e le Nazioni Unite), con particolare enfasi sullo stato dei rapporti transatlantici, sulla sfida dell'autonomia strategica europea e sullo stato di salute del sistema multilaterale imperniato sulle Nazioni Unite. Viene sottolineata, inoltre, la rinnovata centralità del G7 anche in vista della presidenza di turno italiana nel 2024. Si rimarca altresì l'esigenza di un approfondimento sulle nuove sfide della sicurezza internazionale, dalla dimensione cibernetica alle minacce ibride e alla questione energetica. Infine viene messa in luce la crescente attenzione per la sicurezza nazionale dell'Africa subsahariana (Corno e Sahel in particolare), dell'Indo Pacifico e delle dinamiche tra potenze asiatiche (Cina, India, Giappone).

In relazione alla seconda priorità tematica – incentrata sul tema della Prosperità – il documento mette in luce la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea, anche alla luce degli esiti della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Viene valorizzato il dialogo a livello di società civile, da promuovere anche congiuntamente ad altri partner UE, nell'ottica di un rafforzamento dei legami bilaterali e del processo di integrazione. Sul piano economico, si sottolinea l'importanza del nuovo contesto geopolitico, che genera nuovi fenomeni e tendenze in termini di allocazione delle risorse, modificando il quadro di rischi e opportunità per il nostro Paese. Si mettono quindi in evidenza i pericoli derivanti da una militarizzazione dei rapporti economici, con enfasi specifica posta sull'approvvigionamento di materie prime e sui settori di avanguardia tecnologica. Sono valorizzati approfondimenti sugli strumenti della diplomazia economica, sulle modalità per rafforzare e modernizzare le istituzioni economiche internazionali, per favorire la crescita del sistema Paese e per rafforzare l'export, anche attraverso gli strumenti di promozione integrata e di comunicazione strategica. Infine viene sottolineato il ruolo potenziale che l'Italia potrebbe svolgere nel favorire la crescita industriale nei Paesi meno sviluppati e si pone particolare attenzione all'Africa e all'America Latina nelle nuove catene del valore globali.

Con la terza priorità, individuata nel tema della Partecipazione, viene anzitutto ribadita l'importanza di un approfondimento su come rendere più efficaci gli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica. Per quanto concerne i diritti umani e libertà fondamentali, si pone l'accento specificamente sulla dimensione multilaterale, a partire dal Consiglio Diritti Umani, e sulle nuove sfide, ad esempio il nesso tra diritti umani e attività d'impresa, la tutela delle libertà fondamentali nello spazio cibernetico. Nel testo si sottolinea altresì la centralità della parità di genere come componente valoriale della politica estera italiana e viene messo in luce il nesso sinergico tra libertà religiosa e dialogo interreligioso. In tema di cooperazione allo sviluppo, si richiedono approfondimenti sulla centralità

della persona umana negli interventi, sulla dimensione geopolitica degli aiuti e sulla capacità di promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi, sul nesso tra cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie, con specifico riferimento al reintegro nelle comunità di origine, allo sviluppo del capitale umano come elemento qualificante del partenariato con l’Africa e alla promozione di forme di migrazione regolare e mobilità circolare.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente esposizione ed apre la discussione generale. Non rilevando interventi chiude la discussione generale.

Il relatore ALFIERI (*PD-IDP*) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria TRIPODI esprimendo parere favorevole sulla proposta del relatore.

Intervengono per dichiarazioni di voto, il senatore BARCAIUOLO (*Fdi*) che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e il senatore MARTON (*M5S*) che a sua volta preannuncia il voto favorevole.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato) formulata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 23

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 23);

preso atto della tempistica con cui il presente schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti rispetto a quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

rilevato che il testo intende individuare le priorità tematiche per il nostro Paese emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale, e che mirano ad affrontare in maniera organica le implicazioni di medio-lungo periodo relative agli sconvolgimenti internazionali determinatisi nel corso del 2022;

rilevato come il testo individui tre grandi priorità tematiche per l'anno 2023 – a dispetto delle quattro dello scorso anno –, incentrandole, rispettivamente, sulle questioni della *Sicurezza*, della *Prosperità* e della *Partecipazione*;

espresso apprezzamento per l'intento esplicitato nel documento di voler favorire progetti di ricerca che offrano strumenti di analisi teorica ma anche suggerimenti e raccomandazioni di *policy*, anticipando scenari e tendenze anche mediante le tecniche della previsione strategica, dell'allerta precoce, dell'analisi quantitativa e dell'impiego di dati quantitativi;

valutato con favore come nell'ambito della prima priorità, relativa al tema della *Sicurezza*, l'accento venga posto innanzitutto sull'impatto che la crisi ucraina ha sul sistema internazionale, con specifica attenzione alle aree geografiche più rilevanti sul piano dell'interesse nazionale, a partire dal Mediterraneo allargato e alla sua rinnovata centralità;

sottolineato con favore, sempre con riferimento alla prima priorità tematica, l'attenzione rivolta alle aree geografiche del Vicino Oriente e dei Balcani occidentali e alle interferenze che su questi territori esercitano attori esterni ai Paesi dell'Unione europea;

condiviso altresì il riferimento al tema relativo alla crescente attenzione per la sicurezza nazionale degli accadimenti che interessano nello specifico l'Africa subsahariana;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica – *Prosperità* –, a partire dalla neces-

sità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea e del nuovo complessivo contesto geopolitico;

valutati altresì i temi inclusi nella terza priorità tematica, quella denominata *Partecipazione*, con un'attenzione incentrata sulla riflessione circa la maggior efficacia degli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica, il nesso tra diritti umani e attività d'impresa, la tutela delle libertà fondamentali nello spazio cibernetico e la centralità della parità di genere come componente valoriale della politica estera italiana;

apprezzato il riferimento al tema relativo al nesso sinergico tra libertà religiosa e dialogo interreligioso e al ruolo che l'Italia può continuare a svolgere in tale ambito;

valutati altresì con favore, sempre nell'ambito della terza priorità tematica, gli approfondimenti sulla materia della cooperazione allo sviluppo, declinati in relazione alla dimensione geopolitica degli aiuti e alla capacità di promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi *partner*, al nesso stringente tra cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie, con specifico riferimento al reintegro nelle comunità di origine, allo sviluppo del capitale umano quale elemento qualificante del partenariato con l'Africa e alla promozione di forme di migrazione regolare e mobilità circolare;

considerata peraltro l'opportunità che nei progetti di ricerca una specifica attenzione venga ulteriormente riservata ai temi del rafforzamento della cooperazione in ambito multilaterale, agli impegni in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, nonché alle risorse complessivamente destinate dal nostro Paese all'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare a beneficio dei Paesi africani;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

che il Governo valuti la possibilità di includere fra le priorità tematiche individuate dallo schema di decreto ministeriale in esame anche quelle relative al rafforzamento della cooperazione in ambito multilaterale, agli impegni per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e al volume di risorse pubbliche destinate dal nostro Paese all'aiuto pubblico allo sviluppo.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 1° marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE – FNOPI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEL COM(2022) 688 (NORME RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NEL SETTORE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO) E DEL COM(2022) 689 (PARITÀ IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE)

Plenaria

28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è stato approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata a rendere un parere alla 9ª Commissione.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione. Si prevede, in particolare, la detassazione dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati nel 2023, nonché specifici obblighi di trasparenza dei prezzi per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico dei carburanti, corredati di sanzioni amministrative.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese operanti nel settore del trasporto mediante autobus turistici.

L'articolo 2 configura una nuova disciplina del meccanismo di determinazione delle aliquote di accisa sui carburanti, sostanzialmente prevedendo che, in corrispondenza di un aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia disposta con decreto ministeriale la riduzione delle accise sui carburanti.

L'articolo 3 reca norme per il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza di prezzi e istituisce una Commissione di allerta rapida per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali.

L'articolo 4 reca misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, riproponendo per il 2023 il cosiddetto *bonus* trasporti, istituito dal decreto-legge n. 50 del 2022, mentre l'articolo 6 reca l'entrata in vigore.

Rilevando che le misure introdotte dal provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro d'interventi, di competenza degli Stati membri dell'Unione europea, prospettato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa, e valutando che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che il provvedimento si configuri in modo tardivo e non adeguato ad affrontare le problematiche che gravano sulla vita dei cittadini e sull'esercizio dei distributori di carburanti, che sono stati ingiustamente colpevolizzati, a causa della mancata riduzione delle accise nella legge di bilancio. Solleva inoltre la necessità della presenza di un rappresentante del Governo in Commissione, quando si tratta di esaminare provvedimenti, come questo, che impattano fortemente sulla vita dei cittadini.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il suo voto contrario, condividendo quanto affermato dal senatore Lorefice e rimarcando altresì come la decisione del Governo di non proseguire nello sconto delle accise sui carburanti sia stata accompagnata da una colpevolizzazione dei benzinai, accusati di aver speculato sui prezzi dei carburanti. Lamenta inoltre come il provvedimento in esame non affronti adeguatamente l'aggravio economico che grava sulle famiglie.

Il senatore SCURRIA (*Fdi*) preannuncia il suo voto favorevole, ricordando che la scelta del Governo sia stata obbligata per evitare che cifre non sostenibili gravassero sul bilancio dello Stato, in quanto la misura sui carburanti, che vale 12 miliardi di euro in un anno, aggiungendosi agli interventi sulle bollette, avrebbe sostanzialmente coperto le intere disponibilità finanziarie. Ricorda, quindi, che la problematica sugli elevati costi dell'energia si sia evoluta favorevolmente con un calo dei prezzi alla vendita.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione, precisando che il Governo deve compiere le scelte che ritiene opportune, che non necessariamente sono le scelte giuste. Per quanto riguarda il provvedimento, ritiene che doveva essere orientato alla riduzione del danno creato dall'assenza della misura nella legge di bilancio e all'aiuto effettivo ai soggetti su cui grava il caro carburanti.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento che è chiaramente in linea con l'Unione europea, contenendo misure che sono state adottate anche da tutti gli altri Stati membri. Osserva inoltre che la discussione in questa Commissione non dovrebbe entrare nel merito delle questioni, ma limitarsi a valutarne la compatibilità comunitaria, avendo la 4ª Commissione competenze filtro sulla compatibilità europea, analoghe a quelle della 5ª sui profili finanziari.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO).

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 prevede l'istituzione di un archivio centrale e di eventuali archivi territoriali per la conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza.

Rileva, inoltre, che la gestione dell'archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori archivi territoriali si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, nonché al consolidamento delle attività della nuova Procura europea.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), nel preannunciare il suo voto favorevole, si ricollega all'argomento delle competenze della 4ª Commissione, sollevato dal senatore Borghi sul precedente provvedimento, precisando come oggi sia più corretto parlare di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e non con il diritto «comunitario». Evidenzia inoltre come molti degli interventi svolti nella Commissione possano anche sovrapporsi a questioni inerenti al merito dei singoli provvedimenti, tale possibilità essendo connaturale sia alla valutazione della compatibilità con la normativa europea nella fase discendente sia alla valutazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nella fase ascendente.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) prende atto di quanto osservato, ma ricorda anche che in molti testi normativi e nell'uso comune l'aggettivo «comunitario» è talvolta utilizzato anche oggi. Sul provvedimento in esame, ritiene che esso sia sicuramente compatibile con l'ordinamento dell'UE.

Mantiene, tuttavia, la sua posizione di forte perplessità sulla Procura europea, ritenendo che questa andrà ad incidere inevitabilmente in ambiti di competenza attribuiti alle autorità nazionali. Ricorda inoltre che la valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea dei

provvedimenti all'esame della Commissione non possa essere disancorata dal rispetto anche dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato e dei diritti inviolabili della persona, che operano da controlimiti rispetto al diritto dell'Unione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) sottolinea il risvolto, su cui porre attenzione, della cybersicurezza, nei confronti della vulnerabilità di dati sensibili, presenti su strumenti di *cloud computing*. Propone, pertanto, di svolgere approfondimenti, anche eventualmente in altra sede, inerenti alle attività dell'Agenzia per la cybersicurezza.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) riferisce dei lavori, sull'argomento, svolti presso le altre Commissioni permanenti e presso la Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sull'opportunità di installare postazioni di accesso all'archivio unico nazionale presso le procure della Repubblica.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il suo voto favorevole e propone di integrare lo schema di osservazioni con il suggerimento evidenziato dalla senatrice Murelli. Sulle questioni relative agli ambiti di competenza della Commissione, ricorda come nella scorsa Legislatura il tema era stato affrontato in modo approfondito, convenendosi all'unanimità sulla necessità di esercitare le competenze in modo da valorizzare la natura politica dei dibattiti e delle posizioni espresse dai senatori componenti.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, intervenendo in merito alle competenze consultive della 4ª Commissione, ricorda che esse si esplicano nella valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle proposte legislative europee nella fase ascendente e nella valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo di tutti i provvedimenti normativi nazionali.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) condivide pienamente le considerazioni svolte dal Presidente. Evidenzia peraltro la necessità di esercitare le funzioni della Commissione tenendo conto della latitudine delle sue competenze.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), intervenendo nuovamente, ribadisce che il ruolo della Commissione non può che essere interpretato nella sua dimensione politica, sia nella valutazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sia nella valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, condivide pienamente la necessità di porre attenzione ai temi della cybersicurezza, e dei dati personali e sensibili che risiedono in banche dati la cui vulnerabilità può incidere in modo importante sulla vita delle persone.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere nella prossima seduta al voto sul provvedimento in esame, accogliendo nello schema di osservazioni il suggerimento della Senatrice Murelli.

Condivide inoltre l'esigenza di svolgere approfondimenti sul tema della cybersicurezza, ritenendo molto importante e attuale il tema della vulnerabilità dei server su cui risiedono dati personali sensibili, tenuto conto della sempre maggiore digitalizzazione dei procedimenti e uso di sistemi potenzialmente a rischio come le tecnologie di *cloud computing*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame congiunto degli atti COM(2022) 688 (Norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego) e COM(2022) 689 (Parità in materia di trattamento tra le persone), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, mercoledì 1° marzo, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 555**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, concernente disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che le misure introdotte dal provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro d'interventi, di competenza degli Stati membri dell'Unione europea, prospettato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Plenaria**29ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, di ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, in virtù del quale il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero), a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato.

L'atto di Ginevra del 1999, al quale hanno aderito già 69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), sostituisce, per le Parti che vi aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967.

L'obiettivo dell'Atto in oggetto è quello di estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Allo stesso tempo, mantiene la semplicità fondamentale del sistema dell'Aja rendendolo più attraente per i richiedenti.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e dei modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, inoltre, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la disciplina dell'UE in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema comunitario e il sistema internazionale permettendo alle organizza-

zioni intergovernative di divenire parti di questo atto (l'adesione della Comunità europea è avvenuta il 1° gennaio 2008).

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sulle procedure per il deposito delle domande internazionali di disegni e modelli. L'articolo 4 dispone la durata di 25 anni della protezione dei disegni e modelli, mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 l'entrata in vigore.

La Relatrice rileva che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto presenta uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (n. COM(2022) 540 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce la proposta di direttiva in titolo, che si propone di modificare tre direttive in materia di acque, ovvero: la direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque, la direttiva 2006/118/CE, sulle acque sotterranee, e la direttiva 2008/105/CE, sugli *standard* di qualità ambientale nel settore delle acque.

Queste tre direttive – insieme ad altre direttive in materia di acqua potabile (direttiva (UE) 2020/2184), acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), strategia marina (direttiva 2008/56/CE), acque di balneazione (direttiva 2006/7/CE), alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e inquinamento da nitrati (direttiva 91/676/CEE) – hanno l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e persistenti.

Le tre direttive oggetto di modifica prevedono tutte l'obbligo per la Commissione europea di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

In sintesi, la proposta di direttiva in esame è volta a: fissare nuovi *standard* per una serie di sostanze chimiche che destano preoccupazione e affrontare così il problema dell'inquinamento chimico delle acque; age-

volare l'applicazione sulla base di un quadro giuridico semplificato e più coerente; garantire informazioni dinamiche e aggiornate sullo stato delle acque, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente; e creare un quadro più flessibile per disciplinare gli inquinanti che destano nuova preoccupazione.

Più in particolare, gli obiettivi specifici della proposta sono volti a: aggiornare gli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee, aggiungendo ed eliminando sostanze e aggiornando gli *standard* di qualità vigenti; migliorare il monitoraggio delle miscele chimiche per valutare meglio gli effetti combinati e tenere conto delle variazioni stagionali nelle concentrazioni di inquinanti; armonizzare le modalità con cui, nei vari Stati membri dell'UE, si affronta il problema degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee; allineare più rapidamente il quadro giuridico alle risultanze scientifiche per intervenire con maggiore tempestività nella gestione dei contaminanti che destano nuova preoccupazione; migliorare l'accesso ai dati, la loro trasparenza e il loro riutilizzo, per rafforzare la conformità, ridurre gli oneri amministrativi e favorire una maggiore coerenza con il più ampio quadro giuridico dell'UE in materia di sostanze chimiche.

La proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca modifiche alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), l'articolo 2 modifica la direttiva 2006/118/CE (sulle acque sotterranee) e l'articolo 3 modifica la direttiva 2008/105/CE (sugli *standard* di qualità ambientale nel settore delle acque). L'articolo 4 fissa il termine per il recepimento della direttiva a 18 mesi dalla sua entrata in vigore. L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno dalla sua pubblicazione e l'articolo 6 che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni della politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto il 60 per cento dei distretti idrografici europei, e quindi anche il connesso inquinamento, ha carattere internazionale, essendo condiviso tra più Stati membri. Per questo motivo, la cooperazione tra Stati membri è essenziale e l'azione a livello di Unione europea necessaria per affrontare l'inquinamento e altri effetti transfrontalieri, fissando *standard* armonizzati e istituendo sistemi armonizzati di raccolta e condivisione dei dati. Senza un'azione a livello di Unione europea il costo della lotta contro l'inquinamento diventerebbe eccessivo.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a rivedere gli elenchi esistenti di inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, e fissa o aggiorna *standard* di qualità ambientale basandosi in larga misura su altre normative dell'UE che riguardano le fonti di inquinamento o che ne regolano le

emissioni, e lasciando quindi la scelta delle misure specifiche agli Stati membri.

Inoltre, dal momento che nell'Unione europea ogni corpo idrico ha caratteristiche specifiche, in termini di clima, flusso, condizioni geologiche e altro, e che non è necessariamente soggetto allo stesso grado di inquinamento di altri corpi idrici, lasciare la scelta delle misure alle autorità di gestione delle risorse idriche degli Stati membri si pone in linea con il principio di proporzionalità.

Sulla proposta in esame, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La proposta è oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (n. COM(2022) 541 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce la proposta di direttiva in titolo, che reca modifiche alla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sia al fine di chiarezza normativa, avendo subito varie e sostanziali modifiche nel corso degli anni, sia al fine di ampliarne e rafforzarne l'applicazione.

In questo senso, gli obiettivi della direttiva del 1991, ad oggi limitati allo scopo di proteggere l'ambiente dagli scarichi di acque reflue urbane e di taluni settori industriali, vengono ampliati con questa proposta per includere anche la protezione della salute umana, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il miglioramento della *governance* e della trasparenza del settore, un migliore accesso ai servizi igienico-sanitari e il regolare monitoraggio, coordinato tra gli Stati membri, di parametri rilevanti per la salute pubblica, in quanto le acque reflue sono una fonte molto rapida e affidabile di informazioni utili per la salute pubblica, come è emerso durante la crisi del Covid-19.

Nel 2019 la Commissione ha effettuato la valutazione approfondita (REFIT) sulla direttiva del 1991, concludendo che la sua attuazione negli Stati membri ha comportato una notevole riduzione delle emissioni inquinanti. Oggi il 98 per cento delle acque reflue dell'UE è raccolto adeguatamente e il 92 per cento è anche trattato adeguatamente.

La valutazione ha, tuttavia, individuato tre serie principali di sfide rimanenti. In primo luogo, l'inquinamento residuo da fonti urbane. La direttiva è incentrata sull'inquinamento da fonti domestiche raccolte e trattate

in strutture centralizzate e poca attenzione è prestata ad altre fonti di inquinamento urbano, che stanno diventando prevalenti, quali le piccole realtà con meno di 2.000 abitanti, le strutture decentrate e l'inquinamento da acque meteoriche di dilavamento del terreno.

In secondo luogo, l'allineamento della direttiva al *Green Deal* europeo. Si rendono necessari ulteriori sforzi per: ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ridurre il consumo energetico e promuovere la circolarità migliorando la gestione dei fanghi (in particolare il recupero di azoto e fosforo e di sostanze organiche potenzialmente preziose) e aumentando il riutilizzo in sicurezza delle acque trattate.

In terzo luogo, il livello di *governance* insufficiente e disomogeneo. I metodi di monitoraggio e comunicazione potrebbero essere migliorati, in particolare con l'ulteriore digitalizzazione e con un più efficace coordinamento nell'analisi delle acque reflue ai fini della raccolta di informazioni utili per la salute pubblica.

La proposta è strutturata in modifiche e integrazioni evidenziate direttamente sul testo della direttiva 91/271/CEE. Oltre all'ampliamento dell'oggetto della direttiva, stabilito all'articolo 1, si prevede all'articolo 3 che, entro il 31 dicembre 2030, anche gli agglomerati urbani con un numero di abitanti compreso tra 1.000 e 2.000 siano provvisti di reti fognarie a cui siano collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche. Oltre all'ampliamento del trattamento secondario e terziario, la proposta introduce all'articolo 8 il trattamento quaternario che obbliga al trattamento supplementare le acque reflue urbane per eliminare lo spettro più ampio possibile di microinquinanti. L'articolo 9 introduce la responsabilità estesa del produttore, relativamente ai prodotti che a fine vita provocano l'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti. L'articolo 10 introduce l'obbligo di conseguire la neutralità energetica a livello nazionale in tutti gli impianti di trattamento sopra 10.000 abitanti entro il 31 dicembre 2040. L'articolo 17 istituisce un nuovo sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue urbane per monitorare i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane. L'articolo 18 introduce la valutazione e gestione del rischio, che gli Stati membri sono obbligati a svolgere per accertare i rischi causati dagli scarichi di acque reflue urbane per l'ambiente e la salute umana. Sono infine modificati o introdotti gli allegati alla direttiva, in connessione con le modifiche apportate all'articolo della stessa.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni della politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'azione dell'UE rimane essenziale per garantire che tutti i cittadini europei possano trarre vantaggio dal miglioramento della qualità idrica di fiumi, laghi, acque sotterranee e mari, poiché il 60 per cento dei corpi idrici dell'UE è transfrontaliero. In tale contesto, occorre garan-

tire lo stesso livello di azione allo stesso ritmo, onde evitare che gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri siano compromessi dagli scarsi progressi di altri. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'interdipendenza degli Stati membri in termini di circolazione del virus e di vantaggi per l'intera UE che può derivare da un tracciamento efficace, rapido e armonizzato dei fattori patogeni nelle acque reflue.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, per la Commissione europea, la proposta contiene misure che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici, nonché oneri amministrativi contenuti a quanto strettamente necessario per la riduzione dell'inquinamento, l'uso dell'energia e le emissioni di gas a effetto serra. È prevista anche una certa flessibilità per le autorità nazionali o locali.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Sulla proposta in esame, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Si ricorda altresì che ci sono quattro procedure di infrazione a carico dello Stato italiano, per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE. Su tali aspetti, il relatore si riserva di elaborare nel prosieguo dell'esame.

Il Relatore propone di svolgere di un breve ciclo di audizioni sulla proposta in esame e sulla proposta COM(2022) 540.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta e si riserva di valutarne le modalità in relazione al calendario dei lavori e al numero dei soggetti da audire. Invita a tal fine i Gruppi a presentare proposte entro la giornata di giovedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice TUBETTI (*Fdl*), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disci-

plina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, e in particolare sul disegno di legge n. 495, adottato come testo base dalla 2ª Commissione.

Propone anzitutto di esplicitare la condivisione della necessità di tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, medie e grandi imprese, e pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali.

Ai fini della valutazione della compatibilità europea, la Relatrice richiama la pertinente normativa dell'Unione europea, tra cui i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, la direttiva servizi 2006/123/CE, e la connessa giurisprudenza europea, tra cui la sentenza della Corte di giustizia UE, del 4 luglio 2019, causa C-377/17, in cui è stato affermato che le tariffe per le prestazioni professionali, per essere conformi alle predette norme e principi, devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE).

La Corte di giustizia UE ha, inoltre, riconosciuto come motivi imperativi di interesse generale anche gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori, affermando che la fissazione di una tariffa minima può consentire di evitare che i prestatori non siano indotti a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Poiché le prestazioni professionali in questione rientrano nell'ambito della direttiva servizi, la Relatrice ricorda che, ai sensi del comma 7, del citato articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, i nuovi requisiti, tra cui eventuali tariffe obbligatorie minime, devono essere notificati alla Commissione europea, in fase di progetto, specificandone le motivazioni, e che la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione, salva la possibilità per la Commissione di chiederne la soppressione entro tre mesi.

Ricorda che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e propone di esprimere un parere non ostativo.

Auspica, infine, che la disciplina in esame rappresenti solo un punto di partenza per un compiuto riconoscimento dei diritti delle libere professioni intellettuali e per un'estensione ad una platea più ampia di professionisti.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) rileva un'aporia contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge, che fa ancora riferimento all'abrogato articolo 702-bis del codice di procedura civile, relativo al procedimento sommario di cognizione. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 3, comma 48, ha disposto l'abrogazione degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater, relativi al procedimento sommario di cognizione, sostituendoli con il procedimento semplificato di cogni-

zione previsto agli articoli 281-*decies* e successivi. Tale riforma è entrata in vigore il giorno 28 febbraio scorso. Avverte inoltre che è stato presentato un emendamento in Commissione di merito che provvede a coordinare il testo dell'articolo 7 con le avvenute modifiche normative. Ritiene quindi utile segnalare la necessità di una tale modifica di coordinamento.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritiene che tale aporia derivi dal fatto che il disegno di legge sia stato presentato quando l'articolo 702-*bis* era ancora in vigore.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il suo voto favorevole e condivide la valutazione del provvedimento come un punto di partenza e non di arrivo, poiché esso si limita alle prestazioni in favore di imprese di importanti dimensioni, tralasciando un'ampia parte di professionisti che meritano analoghe tutele.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra l'integrazione allo schema di osservazioni, prospettato dalla senatrice Murelli nella precedente seduta, in cui si chiede di valutare l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPPO.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM(2022) 542 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, di revisione e fusione delle direttive europee sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE), finalizzata ad allineare le norme dell'UE alle raccomandazioni dell'OMS, migliorare il quadro legislativo, e offrire un migliore sostegno alle autorità locali nel conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita, rafforzando il monitoraggio, la modellizzazione e i piani per la qualità dell'aria. Ricorda che le suddette direttive stabiliscono valori massimi nell'aria ambiente di 12 inquinanti che tutti gli Stati membri devono rispettare nel proprio territorio secondo tempistiche specifiche, al fine di tutelare l'ambiente e i cittadini.

La Commissione europea si è impegnata, nel *Green Deal* europeo e nel successivo piano d'azione per l'inquinamento zero, a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, a seguito di uno studio del 2021 dell'OMS che raccomanda l'adozione di valori limite della qualità dell'aria ben più severi di quelli attuali. Considerate, tuttavia, le evidenti difficoltà degli Stati membri a rispettare i valori limite stabiliti dalle attuali e vigenti direttive, la nuova direttiva dovrà considerare la reale fattibilità del raggiungimento dei nuovi *standard* entro le tempistiche stabilite dalla proposta all'anno 2030.

Gli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di ambiente, costituiscono la base giuridica su cui si fonda l'azione dell'UE a favore della qualità dell'aria.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea è rivolta alla tutela sanitaria dei cittadini, attraverso il contenimento di un fenomeno, quello dell'inquinamento atmosferico, che non si limita agli ambiti territoriali nazionali, ma è soggetto a fenomeni di trasporto a lunga distanza, e quindi per loro natura aventi effetti transfrontalieri.

La proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità in quanto lascia ampia possibilità di scelta agli Stati membri circa le misure da intraprendere per attuarla e in quanto produce effetti indiretti di tutela sanitaria.

La valutazione d'impatto della Commissione europea indica che i benefici della revisione proposta per la società sono di gran lunga superiori ai costi. I principali benefici attesi riguardano la salute, tra cui la riduzione della mortalità e della morbidità, della spesa per l'assistenza sanitaria e delle assenze dal lavoro dovute a malattia, nonché l'aumento della produt-

tività sul lavoro, e l'ambiente, tra cui la riduzione delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che ne dà una valutazione complessivamente positiva e conforme all'interesse nazionale, in quanto il contrasto all'inquinamento atmosferico è da sempre stato una priorità per l'Italia.

L'importanza dell'esame della proposta di direttiva è peraltro anche dovuto al fatto che a carico dell'Italia sono state emesse due sentenze di condanna, ex art. 258 TFUE, da parte della Corte di giustizia, per i superamenti relativi alle microparticelle PM10 e al biossido di azoto NO₂.

Si tratta in particolare della sentenza del 10 novembre 2020, causa C-644/18 (procedura di infrazione n. 2014/2147), con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE, avendo accertato il superamento dei valori limite di PM10 in numerose zone del territorio italiano. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

Si tratta anche della sentenza del 12 maggio 2022, causa C-573/19 (procedura di infrazione n. 2015/2043), con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO₂ in alcune zone del territorio italiano. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana.

Va inoltre rilevato che è stata aperta una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano.

Tenuto conto della complessità del tema, la Commissione europea ha previsto che la chiusura dei negoziati non avverrà prima della primavera 2024. Tale previsione appare vincolata alla chiusura del *dossier* prima del rinnovo del Parlamento europeo previsto nel 2024, che potrebbe altrimenti causare un ritardo nell'adozione finale del testo.

Rispetto al negoziato al Consiglio, per ora le delegazioni sono state piuttosto caute e sono emerse opinioni abbastanza condivise. È stato evidenziato come il mancato rispetto delle attuali direttive sia da tenere conto nell'individuazione dei nuovi valori limite da parte della proposta.

Il Governo italiano, nella riunione del Consiglio ambiente del dicembre 2022, nell'evidenziare apprezzamento per la proposta di direttiva, che mira nel medio periodo ad assicurare il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che possano garantire una maggiore tutela sanitaria della popolazione, in linea con gli obiettivi *zero pollution* prefissati a livello europeo, ha evidenziato che in ogni caso il percorso da intraprendere, per quanto virtuoso, debba essere realistico, per evitare che si ripeta quanto successo con la precedente direttiva, e che gli Stati membri debbano per anni fronteggiare procedure di infrazione particolarmente gravose.

Il Governo si riserva peraltro in merito all'impatto finanziario, posto che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali.

La proposta è oggetto di esame da parte di ben 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La Relatrice propone di svolgere, anche in merito a questa direttiva, in materia di qualità dell'aria, un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta e invita i Gruppi a presentare proposte di audizioni, anche per la direttiva sulla qualità dell'aria, entro la giornata di giovedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 541**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, sottoscritto a Ginevra il 2 luglio 1999;

considerato che hanno aderito attualmente all'Atto di Ginevra 69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), e che esso sostituisce, per le Parti che vi aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967;

considerato che le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la disciplina dell'UE, in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema europeo e il sistema internazionale, permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 34 articoli, suddivisi in un'introduzione e quattro capitoli;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO);

considerato che l'articolo 1 prevede l'istituzione di un archivio centrale e di eventuali archivi territoriali per la conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza;

rilevato che la gestione dell'archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori archivi territoriali si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, nonché al consolidamento delle attività della nuova Procura europea;

valutato che *lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea;*

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

si valuti l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPPO,

e chiede che le presenti osservazioni siano allegate al parere della Commissione di merito, ai sensi degli articoli 139-*bis* e 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria
42ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIRIS (*Fdl*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'ar-

articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si segnala, in relazione all'articolo 4, il rischio di dequalificazione della spesa, atteso che la disposizione impiega, a copertura degli oneri ivi previsti, i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che risultano destinati a spese in conto capitale, mentre il fondo istituito al comma 1 appare finalizzato a spese di natura corrente».

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(531, 80, 128, 235 e 384-A) Deputato CAFIERO DE RAHO e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo degli articoli formulato in sede redigente dalla 1ª Commissione permanente è identico al testo approvato dalla Camera dei deputati. Propone quindi di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata all'unanimità.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

43ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Freni.*

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione. Parere non ostativo sul testo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno, segnalando, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede referente, che non vi sono osservazioni sul testo. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

Ricorda poi che il termine per la presentazione in Assemblea di emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo è fissato alle ore 13 di oggi.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(462-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo proposto dalla Commissione, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 1 a 3, segnala che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.302 (*già* 1.15), 1.18, 1-bis.0.301, 3.0.300 (*già* 3.0.7), 3.0.8 e 3.0.302 (*già* 3.0.32 testo 3). Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 1.300, 1.11, 1.13, 1.301 (*già* 3.0.24), 1-bis.0.302 (*già* 1.0.1), 2.0.2, 3.300 (*già* 3.21) e 3.301 (*già* 3.22). Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.303, nonché dell'emendamento 1-bis.0.300 (*già* 1.0.9), in relazione ad eventuali oneri per l'adeguamento di edifici pubblici. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3-*quater*, determina maggiori oneri la proposta 3-*quater*.0.300 (*già* 3.0.33). Occorre la quantificazione degli oneri per l'emendamento 3-*quater*.0.301 (*già* em. 3.0.39) e l'identico 3-*quater*.0.302 (*già* em. 3.0.40). Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*quinqies*, occorre avere la conferma di assenza oneri per la proposta 3-*quinqies*.0.300 (*già* em. 3.0.5). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*novies*, determina maggiori oneri l'emendamento 3-*novies*.301 (*già* em. 3.0.41). Occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 3-*novies*.0.300 (*già* em. 3.0.53). Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*decies*, occorre valutare la quantificazione per l'emendamento 3-*decies*.0.300 (*già* em. 5.0.30). Occorre invece avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 3-*decies*.0.301 (*già* em. 5.0.31). Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*undecies*, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri per l'emendamento 3-*undecies*.0.300. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 3-*undecies*.0.301 (*già* em. 5.0.5). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari per la sospensione dei termini della giustizia tributaria relativi alla proposta 3-*unde-*

cies.0.303 (già em. 5.0.8) e alla identica *3-undecies.0.304* (già em. 5.0.9). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per gli emendamenti *3-undecies.0.305* (già em. 5.0.26) e *3-undecies.0.306* (già em. 5.0.40). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo *3-duodecies*, occorre valutare la quantificazione per la proposta *3-duodecies.0.301* (già 3.0.34). Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.301 (già 4.5) e dalle analoghe 4.6 e 4.302 (già 4.7). Occorre la quantificazione per gli emendamenti 4.0.3, 4.0.5, identico al 4.0.300 (già em. 5.0.1), e 4.0.6. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.300 (già em. 5.2) analogo alle proposte 5.301 (già em. 5.4) e 5.302 (già 5.5). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo *5-sexies*, richiede la verifica della quantificazione degli oneri e della congruità della copertura delle proposte *5-sexies.0.300* (già 5.0.6), *5-sexies.0.301* (già 5.0.11), *5-sexies.0.302* (già 5.0.15), *5-sexies.0.303* (già 5.0.16), *5-sexies.0.307* (già 5.0.24), *5-sexies.0.308* (già 5.0.25), *5-sexies.0.309* (già 5.0.29), *5-sexies.0.313* (già 5.0.36), *5-sexies.0.312* (già 5.0.35) e *5-sexies.0.314* (già 5.0.37). Comportano maggiori oneri gli emendamenti *5-sexies.0.304* (già 5.0.17), *5-sexies.0.305* (già 5.0.20), *5-sexies.0.306* (già 5.0.21), *5-sexies.0.310* (già 5.0.33) e *5-sexies.0.311* (già 5.0.34).

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore riferiti sino all'articolo 3, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri, ad eccezione delle proposte 1.11 e *1-bis.0.300* (già em. 1.0.9) sulle quali il Governo propone delle riformulazioni cui subordinare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare segnala che la riformulazione proposta a riguardo dell'emendamento *1-bis.0.300* intende espungere da tale proposta la lettera *b*).

Segnala inoltre che vi è un'istruttoria in corso in ordine all'emendamento *3-duodecies.0.300* (già em. 3.0.36), non segnalato dal relatore, ma sul quale è in corso un'istruttoria affinché la Protezione civile chiarisca le ragioni dell'assenza di oneri finanziari; preannuncia che in assenza di tale verifica vi sarà il parere contrario da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine si riserva di fornire gli elementi di risposta su tutti gli emendamenti segnalati riferiti agli articoli successivi all'articolo 3.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) interviene per richiamare i dati resi noti in data odierna dall'ISTAT in ordine al computo del *deficit* e ai profili inerenti il credito d'imposta. Da tali dati emergono effetti considerevoli in termini di anticipo della contabilizzazione del credito d'imposta,

per cui sottolinea l'opportunità che su un tema di tale rilevanza che incide sulla programmazione triennale di bilancio sia sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione a tali dati.

Il sottosegretario FRENI conferma la disponibilità del ministro Giorgetti ad essere audito anche su tale aspetto, aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Misiani, per l'importanza dell'argomento.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze è già stata profilata con riferimento all'esame del decreto-legge di attuazione del PNRR, assicura che sarà comunque valutata la modalità per distribuire al meglio gli argomenti oggetto di interesse.

Attesa la mancanza degli elementi da parte del Governo in ordine al complesso degli emendamenti all'esame, su cui è in corso un'istruttoria da parte dell'esecutivo, propone quindi di sospendere la seduta al fine di poter acquisire tutti gli elementi necessari.

La seduta, sospesa alle 12,35, riprende alle 14,25.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi da parte del Governo sulle proposte emendative riferite dagli articoli successivi all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI formula il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore riferite agli articoli aggiuntivi all'articolo 3, tuttavia invitando al ritiro delle proposte 3-*quater*.0.301 (già em. 3.0.39) e dell'identico 3-*quater*.0.302 (già em. 3.0.40) in quanto recanti disposizioni già inserite nel decreto-legge proroga termini, in testi analoghi sebbene non identici.

Si rimette poi alla Commissione in ordine alla proposta 3-*duodecies*.0.300, sul quale aveva precedentemente chiesto una sospensione dell'espressione del parere in attesa della relazione tecnica da parte della Protezione civile. Evidenzia che la relazione tecnica pervenuta non consente una valutazione complessiva, in ogni caso risultando escluso che si tratti di una disposizione per la quale venga in rilievo l'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti non segnalati dal relatore.

Il senatore LIRIS (*FdI*) evidenzia come il parere formulato dal rappresentante del Governo confermi l'assenza di onerosità della proposta 3-*duodecies*.0.300. Sottolinea quindi come sussistano gli elementi per un parere non ostativo sulla proposta emendativa in esame, su cui preannuncia la propria posizione favorevole.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.300, 1.301 (già 3.0.24), 1.302 (già 1.15), 1.303, 1-bis.0.301, 1-bis.0.302 (già 1.0.1), 2.0.2, 3.300 (già 3.21), 3.301 (già 3.22), 3.0.300 (già 3.0.7), 3.0.8, 3.0.302 (già 3.0.32 (testo 3)), 3-*quater*.0.300 (già 3.0.33), 3-*quater*.0.301 (già em. 3.0.39), 3-*quater*.0.302 (già em. 3.0.40), 3-*quinqies*.0.300 (già em. 3.0.5), 3-*novies*.0.301 (già em. 3.0.41), 3-*novies*.0.300 (già em. 3.0.53), 3-*decies*.0.300 (già em. 5.0.30), 3-*decies*.0.301 (già em. 5.0.31), 3-*undecies*.0.300, 3-*undecies*.0.301 (già em. 5.0.5), 3-*undecies*.0.303 (già em. 5.0.8), 3-*undecies*.0.304 (già em. 5.0.9), 3-*undecies*.0.305 (già em. 5.0.26), 3-*undecies*.0.306 (già em. 5.0.40), 3-*duodecies*.0.301 (già 3.0.34), 4.300 (già em. 4.4), 4.301 (già 4.5), 4.6, 4.302 (già 4.7), 4.0.3, 4.0.5, 4.0.300 (già em. 5.0.1), 4.0.6, 5.300 (già em. 5.2), 5.301 (già em. 5.4) e 5.302 (già 5.5), 5-*sexies*.0.300 (già 5.0.6), 5-*sexies*.0.301 (già 5.0.11), 5-*sexies*.0.302 (già 5.0.15), 5-*sexies*.0.303 (già 5.0.16), 5-*sexies*.0.307 (già 5.0.24), 5-*sexies*.0.308 (già 5.0.25), 5-*sexies*.0.309 (già 5.0.29), 5-*sexies*.0.313 (già 5.0.36), 5-*sexies*.0.312 (già 5.0.35), 5-*sexies*.0.314 (già 5.0.37), 5-*sexies*.0.304 (già 5.0.17), 5-*sexies*.0.305 (già 5.0.20), 5-*sexies*.0.306 (già 5.0.21), 5-*sexies*.0.310 (già 5.0.33) e 5-*sexies*.0.311 (già 5.0.34).

Sulla proposta 1.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: 'dello stesso immobile' inserire le seguenti: ', la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.'"».

Sulla proposta 1-bis.0.300 (già 1.0.9), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b*).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(379) Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento 1.0.100 trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso conforme al relatore.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per evidenziare come, sebbene non vi sia un profilo finanziario sulla proposta in esame, tale emendamento modificherebbe completamente il testo del provvedimento. A tale riguardo sottolinea che, per effetto di tale proposta, verrebbero anche meno i presupposti che avevano indotto alla scelta della procedura abbreviata per l'esame del provvedimento, di cui si perverrebbe a stravolgere l'impianto. Evidenzia quindi la necessità di vagliare tale aspetto procedurale, al di là dei meri profili finanziari della proposta.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento all'esame.

Verificato il prescritto numero legale di senatori, pone quindi ai voti, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.100, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il parere è approvato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sulle proposte 2.6, 2.10, 2.15 e 2.18. Il parere è non ostativo condizionato ad una riformulazione sulle proposte 2.27, 2.28 e 2.40, al fine di specificare il limite delle compatibilità finanziarie di cui al provvedimento in esame.

Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.41 e 2.48, mentre formula un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione delle proposte 2.52 (testo corretto), 3.15, 4.31, 4.43, 4.48, 4.58 (testo corretto).

Formula il parere non ostativo del Governo sulle proposte 3.42, 3.46, 3.51 e 4.1, nonché sulla proposta 4.70 e sugli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto).

Il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza con una riformulazione in ordine alle proposte 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), nonché sulle proposte 4.104, 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto); sulle proposte 5.35 e sugli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione del rispetto dei limiti di spesa di personale prevista a legislazione vigente.

Esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo sulle proposte 4.86, 4.87 e 4.88, in quanto determinano oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.9 (testo corretto), che non era stato segnalato dal relatore, e risulta suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Inoltre esprime sulla proposta 3.25 (testo corretto) il parere non ostativo del Governo è reso a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo che viene reso disponibile.

Il parere del Governo è non ostativo sulle restanti proposte.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo in ordine alla proposta 3.25 (testo corretto), evidenziando come l'emendamento fosse mirato ad includere terapie non solo farmacologiche nei percorsi di assistenza agli anziani, terapie che si rivelano di particolare importanza soprattutto per le patologie degli anziani, ivi incluse le patologie correlate alla demenza, nell'ambito dei percorsi di cura. Evidenzia come la riformulazione prospettata dal Governo infici tali finalità della proposta nel testo non riformulato.

Il sottosegretario FRENI rileva che la riformulazione proposta risulta concordata con il Ministero della Salute.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine a quali siano i profili finanziari inerenti la proposta in parola, che non appaiono emergere in base alla formulazione attuale dell'emendamento 3.25 (testo corretto).

Il sottosegretario FRENI, nel rilevare che la formulazione originaria dell'emendamento 3.25 (testo corretto) non consentiva una corretta coper-

tura, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo, ad una riformulazione in linea con quanto concordato con il ministero di merito.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9 (testo corretto), 4.86, 4.87 e 4.88.

Sugli identici emendamenti 2.27 e 2.28, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge."

Sull'emendamento 2.40, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;"

Sull'emendamento 2.52 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;"

Sull'emendamento 3.15, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, ai numeri 1) e 2), in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge".

Sull'emendamento 3.25 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "al comma 2, lettera *a*), numero 8), dopo le parole: 'attuazione di percorsi' inserire le seguenti: 'e di iniziative' e dopo le parole: 'mediante attività sportiva' inserire le seguenti: 'e la relazione con gli animali di affezione'".

Sull'emendamento 4.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "al comma 2, lettera *d*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete.'".

Sull'emendamento 4.43, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge".

Sull'emendamento 4.48, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi" con le seguenti: "anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi".

Sull'emendamento 4.58 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "al comma 2, lettera *h*), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore'".

Sugli emendamenti 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;".

Sull'emendamento 4.104, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;".

Sugli emendamenti 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Sugli emendamenti 5.35, 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: "nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale dei senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 2 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 1° marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
26^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di raf-

forzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MELCHIORRE (*Fdi*) illustra i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che il decreto legge n. 5 del 2023, approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2023, contiene specifiche disposizioni relative al settore dei carburanti.

In riferimento alle competenze della Commissione, il relatore commenta gli articoli di maggiore interesse.

L'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, delle somme corrispondenti al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Si ricorda che lo stesso articolo, ai commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l'applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, purché di categoria Euro VI.

L'articolo 2 modificato dalla Camera, interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Il meccanismo sterilizza rispetto al prezzo alla pompa l'incremento delle accise in presenza di un maggiore gettito IVA che è applicato, come è noto, sul prezzo comprensivo delle accise. In sintesi, prosegue il relatore, si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Sono inoltre modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del prezzo del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato alle Camere, senza fissare una specifica misura dell'aumento necessaria per attivare il meccanismo.

L'articolo 3 al comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi.

L'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Interviene in discussione generale il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il quale commenta negativamente le norme relative all'obbligo di esposizione del prezzo medio dei carburanti ritenendolo un parametro scarsamente funzionale rispetto all'obiettivo di contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore MELCHIORRE (*FdI*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore TURCO (*M5S*) motiva il voto contrario della propria parte politica, facendo presente che il decreto legge origina da una scelta errata del Governo che non ha prorogato per l'anno in corso la riduzione delle accise. L'incremento dei prezzi che si è registrato all'inizio dell'anno è frutto, quindi, di questa scelta sbagliata e non è stato contrastato, come era facile prevedere, dall'obbligatorietà dell'esposizione della media dei prezzi.

Viceversa, i gestori dei carburanti hanno dovuto far fronte ad un ulteriore adempimento burocratico. Infine, sottolinea come l'Antitrust abbia messo in guardia dal rischio che il prezzo medio abbia fatto crescere anche i prezzi più bassi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole viene posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 (n. 40)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 2)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda che nella scorsa seduta il relatore Orsomarso ha illustrato una proposta di risoluzione.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il quale motiva il voto contrario giudicando il dispositivo della risoluzione estremamente generico e scarsamente incisivo. Nel merito, la propria parte politica avrebbe preferito superare le obiezioni di carattere costituzionale attinenti ad aspetti procedurali ribadendo l'equiparazione tra il documento certificativo e quello dichiarativo ai fini della manifestazione della fattispecie penale oggetto della sentenza in titolo.

Il presidente GARAVAGLIA ritiene opportuno sottolineare il valore dello strumento di indirizzo che, il cui dispositivo, pur nel suo carattere di principio, potrà costituire un valido orientamento ai fini della elaborazione da parte del Governo della delega fiscale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da attuare nell'anno 2023 (n. 21)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) introduce il provvedimento, ricordando che la normativa vigente prevede che ogni anno, debba essere emanato un apposito decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie dell'anno successivo, con la definizione del numero di lotterie da indire e degli eventi e/o progetti ad esse collegati.

A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie della specie non viene più realizzata secondo meccanismi concessori bensì direttamente dall'Amministrazione, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale si avvale, anche per l'espletamento delle attività operative connesse, della fornitura di taluni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. in quanto unico soggetto tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo.

Al predetto soggetto, anche per la Lotteria Italia 2021, unica lotteria prevista per lo scorso anno, la cui estrazione è avvenuta il 6 gennaio 2022, sono state affidate con apposita convenzione tutte le attività gestionali e operative legate al prodotto in oggetto. In particolare, l'affidamento ha previsto la produzione dei biglietti, per questa edizione sia in versione cartacea sia in versione digitale, la distribuzione degli stessi presso esercizi non rientranti nella propria rete esclusiva, nonché tutte le attività connesse alla distribuzione nei punti vendita del concessionario medesimo, l'assistenza alle procedure di estrazione dei premi giornalieri e finali oltre al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali in favore della lotteria.

Il relatore fa presente che negli ultimi anni, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto nel tempo la riduzione delle lotterie ad estrazione differita fino alla sola Lotteria Italia per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco.

Le ragioni di tale *trend* negativo possono rinvenirsi *in primis*, nell'incremento delle offerte di gioco, soprattutto con prospettiva di vincita immediata, che ha determinato una pesante diminuzione dell'interesse nel pubblico.

In secondo luogo, nel tempo, si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi conosciuti e apprezzati dal pubblico e la richiesta degli organizzatori è stata spesso finalizzata unicamente ad ottenere un contributo di tipo economico che si è, per altro, rivelato in relazione ai previsti meccanismi di quantificazione, di modestissima entità attesi i risultati conseguiti.

Nel corso degli anni, quindi, nel tentativo di rivitalizzare il settore delle lotterie ad estrazione differita, il numero delle lotterie è stato drasticamente ridotto fino ad arrivare, al decorrere dal 2011, alla scelta di indire la sola lotteria Italia.

Relativamente ai dati dell'ultima edizione della Lotteria Italia, si è rilevato per l'anno 2021 un risultato decisamente superiore a quello realizzato per la precedente edizione, essendosi registrato un incremento del 39 per cento degli introiti.

Il saldo tra l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti (euro 31.798.855,00) e le spese sostenute (euro 5.956.855, 00) ha dato luogo ad una quota di utile erariale e alla corrispondente quota da destinare a massa premi pari a euro 12.921.000,00 e l'attribuzione di ben 6 premi milionari, con ciò recuperando il decremento registrato, invece, nel 2020, verosimilmente legato alla contrazione generale dei consumi dovuta alle restrizioni imposte dall'emergenza pandemica.

L'Agenzia ha confermato inoltre la scelta di non prevedere nel biglietto un abbinamento con un concorso a lotteria istantanea in relazione al divieto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, previsto per qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse con la sola esclusione delle lotterie ad estrazione differita.

Tale impostazione, pur avendo contribuito, nelle ultime edizioni, alla parziale contrazione delle vendite, dovuta anche al mancato «rigioco» delle vincite con esso conseguite, ha permesso un risparmio di spesa correlato all'assenza dei premi della lotteria istantanea abbinata, che per le edizioni fino al 2017 erano previsti per un importo di circa 12 milioni di euro. Al contempo, si è mantenuto un livello generale più elevato della quota di utili erariali e della quota da destinare a massa premi finale con un conseguente contenimento della pur necessaria integrazione a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore ritiene comunque che l'abbinamento di lotterie nazionali a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di richiamo nazionale costituisce un elemento importante per il successo del gioco, anche in termini erariali.

L'impatto mediatico esercitato dal messaggio televisivo suscita curiosità nei confronti della lotteria e un maggior interesse da parte del pubblico. Ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, la riaffermazione delle lotterie tradizionali pertanto non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse e in fasce orarie di maggiore ascolto.

Su richiesta dei senatori COTTARELLI (PD-IDP) e CROATTI (M5S) il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 40
(Doc. XXIV, n. 2)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, assegnata ai sensi e per i fini dell’articolo 50 del Regolamento del Senato,

premessò:

che in capo al sostituto di imposta incombe l’obbligo di certificare le ritenute effettuate per legge in luogo del contribuente e di presentare annualmente, tramite il modello 770, la dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti a favore dei quali hanno erogato compensi nell’anno precedente e effettuato le ritenute;

che l’articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre n. 158, ha ampliato la fattispecie penale dell’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione resa dal sostituto di imposta, in aggiunta a quelle risultanti dalla certificazione unica;

che la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 10-*bis*, ai sensi degli articoli 25, comma secondo, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevedeva la fattispecie del mancato versamento di ritenute «dovute sulla base della stessa dichiarazione»;

atteso

che sulla specifica fattispecie appare opportuno precisare il valore probatorio della dichiarazione annuale, per superare anche i diversi orientamenti giurisprudenziali in sede di merito;

che la fattispecie penale, ferma restando la determinazione di soglie, si determina con un comportamento commissivo consistente nella precedente erogazione degli emolumenti e nel rilascio della certificazione unica;

considerato

che il Governo ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge di delegazione legislativa in materia fiscale;

che tale proposta interesserà ampi aspetti dell’ordinamento tributario con particolare attenzione al rapporto tra fisco e contribuenti;

che la materia sanzionatoria, sia amministrativa che penale, è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi venti anni e di orientamenti giurisprudenziali di differente tenore;

che appare opportuno, in linea con il monito pronunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 175, procedere nel senso di rivedere il complessivo regime sanzionatorio, nonché razionalizzare le disposizioni in materia di sanzioni penali tributarie;

invita il Governo

a inserire nel disegno di legge delega una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti indirizzi:

precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie e l'entità massima delle pene, specificando che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti;

previsione della sanzione penale, limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza;

ragionevolezza e adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria
19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla «Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)» (n. 66)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore PIRONDINI (*M5S*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, segnalando che le istituzioni concertistico-orchestrali, disciplinate dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali del territorio delle rispettive Province e Città metropolitane.

La richiamata legge n. 800 prevede che il Ministro, sentita la Commissione consultiva per il settore musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di istituzione concertistica alle istituzioni con complessi stabili o semi stabili a carattere professionale, che svolgono almeno cinque mesi di attività nell'anno di riferimento, la loro missione è la diffusione della musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al nuovo repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani. Esse promuovono inoltre iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate.

Le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) per il loro radicamento nel territorio, la loro duttilità e anche per statuto, svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione capillare della musica e per la sperimentazione e promozione di giovani compositori ed artisti. Al riguardo, segnala che le ICO costituiscono un'opportunità di sviluppo culturale ed economico per il Paese e sono, per loro natura, molto versatili e quindi in grado di sfruttare ottimamente i contributi statali e trasformarli in maniera efficace in proposte culturali e sociali. Dopo aver dato conto delle principali ICO, richiama l'attenzione sul ruolo centrale di queste ultime nel promuovere la diffusione della conoscenza della musica classica tra i ragazzi in età scolastica e universitaria.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 15 febbraio, si era stabilito di iniziare un ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(Discussione del disegno di legge n. 503, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 317 e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 533 che si compone di un unico articolo – sottolineando che esso inserisce il nuovo articolo *2-bis* nella legge n. 92 del 2004, recante istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

La nuova disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di far conoscere alle giovani generazioni e trasmettere alle stesse, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel rispetto della comune memoria nazionale, la tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Il nuovo fondo è destinato in particolare alla promozione e al finanziamento di iniziative, viaggi

e visite degli studenti della scuola secondaria ai luoghi simbolo di quelle vicende. Il Ministro dell'istruzione e del merito è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, le modalità di utilizzo delle risorse sopra indicate, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

È previsto altresì – prosegue il Relatore – un finanziamento di 100.000 euro annui, per un totale complessivo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Lega nazionale di Trieste, destinato alla gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'IRCI, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del Porto vecchio di Trieste.

All'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede: quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni considerati, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; quanto a 500.000 euro per ciascuna annualità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 533 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e concede la parola al senatore Menia, primo firmatario del disegno di legge n. 533.

Il senatore MENIA (*FdI*) fa innanzitutto riferimento alla legge n. 92 del 2004, istitutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, sulla quale interviene il provvedimento in esame. Tale legge arrivò, a suo giudizio, colpevolmente in ritardo, così consentendo il dispiegarsi di un lungo velo di silenzio, una vera e propria *damnatio memoriae*, su quanto accaduto al confine orientale.

Ricorda, al riguardo, le parole di esortazione a confidare nel tempo espresse dal vescovo di Pola e Parenzo, luoghi di cui ricorda i beni culturali e le testimonianze artistiche spesso sconosciute ai cittadini italiani.

Dopo aver fatto cenno alla storia personale che lo lega ai territori istriani, passa a menzionare i tre luoghi simbolo dell'eccidio delle Foibe nel territorio italiano.

Innanzitutto, la Foiba di Basovizza, originariamente scavata come pozzo di una miniera, e poi utilizzata per l'occultamento di oltre duemila cadaveri.

Dopo un lunghissimo periodo di dimenticanza, sul sito è stato costruito un Sacrario, sul cui zoccolo frontale è riportato un verso tratto dalla

preghiera per le vittime delle foibe composta dal vescovo di Trieste Antonio Santin.

L'area assunse la conformazione attuale a seguito di un'opera di sistemazione finanziata con risorse stanziata dal Governo in occasione del cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.

Passa, quindi, a menzionare il Centro di raccolta profughi-CRP di Padriciano (Trieste), utilizzato per far fronte all'emergenza dei profughi istriani, divenuta particolarmente intensa a partire dal 1954 (in corrispondenza dell'esodo dalla Zona B).

Il Museo di Carattere Nazionale CRP fu realizzato inizialmente come mostra permanente dall'associazione «Unione degli Istriani».

Ricorda, ancora, il museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18», gestito dall'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata), nel quale sono conservati oggetti di diversa natura appartenuti agli esuli.

Osserva come la conoscenza degli oggetti depositati dagli esuli – da arredi domestici a ricordi di famiglia a testimonianze scritte – serva non soltanto a tenere vivo il ricordo della tragedia, ma anche a seminare quel nucleo di italianità connesso alla tradizione istriana, fiumana e dalmata.

Pone, infine, in luce l'importanza per le giovani generazioni di venire a conoscenza delle richiamate realtà storiche, auspicando anche una estensione delle visite scolastiche oltre i confini italiani.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) ringrazia per la bella pagina di storia tratteggiata dal senatore Menia.

Si associa la Commissione unanime.

Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea e dell'opportunità di avviare l'esame del disegno di legge n. 486, nonché di svolgere l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di definire la programmazione della prossima settimana, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione generale.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene importante dedicare tempi adeguati per la discussione generale dei provvedimenti in titolo, tenuto conto del loro rilievo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(486) Elena MURELLI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARTI, il quale fa presente che il disegno di legge in titolo si compone di due articoli: l'ar-

ticolo 1, che riconosce il Teatro Regio di Parma quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che nella scorsa legislatura analoga iniziativa parlamentare, a prima firma della senatrice Saponara, era stata approvata dal Senato in prima lettura e trasmessa alla Camera, che non ne ha tuttavia potuto concludere l'esame, per via della conclusione anticipata della legislatura.

Il Teatro Regio, in origine Teatro Ducale, venne edificato per volontà della duchessa Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone, che resse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dal 1816 al 1847. La Duchessa, amante della musica e del canto, nel prendere atto che il vecchio Teatro Ducale, fondato nel 1689, era inadeguato alle esigenze della città, promosse la realizzazione di un nuovo edificio più moderno. Il Teatro, in stile neoclassico, in origine era destinato ad accogliere forme diversificate di spettacolo, incluse l'opera, la danza e la recitazione di poesie, oltre ad attività assimilabili alle attuali attività circensi. Sin dalla sua inaugurazione, il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e il Novecento, dalla fine dell'epoca legata al nome di Rossini alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura alle esperienze francesi e tedesche all'opera italiana con Mascagni, Leoncavallo e Puccini.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro e l'attività artistica che in esso si è svolta, e continua a svolgersi, sin dalla sua inaugurazione. La norma – prosegue il Presidente relatore – appare peraltro in linea con la dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto (PR), riconosciuta con la legge 3 febbraio 1901, n. 26: entrambi questi luoghi infatti hanno avuto un significato rilevante nella vita del Maestro.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone come alternativa a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Nello specifico, nell'ambito della definizione di beni culturali, l'articolo 10 del Codice, al comma 3, qualifica come tali ulteriori categorie di beni (oltre a quelle definite ai commi 1 e 2), qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Se tali beni rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento con cui è dichiarato l'interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.

La richiamata disciplina, che prefigura un procedimento amministrativo, come detto evidentemente alternativo rispetto ad analoga dichiarazione effettuata direttamente con disposizione legislativa, appare tuttavia rilevante al fine di specificare il significato della dichiarazione del monumento nazionale, cui l'ordinamento fa corrispondere il riconoscimento di un valore testimoniale o l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Al riguardo, il Presidente relatore segnala che vi sono state anche diverse dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo; fra queste ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».

Il Presidente relatore ricorda, infine, che nel corso dell'odierna seduta dell'Aula è stata approvata la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge in titolo e che lo stesso sarà discusso nel corso delle sedute dell'Assemblea che saranno convocate nella prossima settimana.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE, preso atto che il Rappresentante del Governo rinuncia a intervenire in sede di replica, dà conto dei pareri non ostativi espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sul disegno di legge. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 6 marzo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati depositati 19 ordini del giorno e 55 emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono pervenuti oggi i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, mentre ieri erano pervenuti i pareri delle Commissioni 8ª e 10ª nonché del Comitato per la legislazione.

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.7, 4.10, 4.11, 4.0.4 e 4.0.5, nonché gli ordini del giorno G/555/2/9 e G/555/6/9.

Poiché nessuno chiede di intervenire in fase di illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e

propone di esaminare anzitutto gli emendamenti presentati, trattando alla fine gli ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, nonché di quelle volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, si passa alle votazioni.

Previa verifica del numero legale, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli volti ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme al relatore.

Gli emendamenti 2.1 e 2.0.1, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme al relatore.

Con votazioni distinte, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad inserire articoli dopo l'articolo 4.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme al relatore.

Interviene la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) per dichiarazioni di voto in merito agli emendamenti di cui è promotrice riferiti all'articolo 4, relativo al riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter-regionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Ricollegandosi all'intervento tenuto nella seduta odierna durante l'audizione del ministro Santanchè, ribadisce il suo convincimento che l'attuale maggioranza non intenda investire in incentivi al trasporto pubblico. Ritiene, infatti, del tutto irrilevante, a fronte delle spese sostenute dagli studenti, un buono che non possa superare l'importo di 60 euro.

Evidenzia quindi che gli emendamenti riferiti all'articolo 4 di cui è prima firmataria sono volti ad accrescere le risorse stanziare per sostenere la fruizione dei servizi di trasporto pubblico.

Richiamando l'attenzione sul fatto che in Germania la concessione del trasporto gratuito agli studenti, anche universitari, è ormai un dato acquisito, si rammarica che nel nostro Paese sia ancora lontano il radicamento dell'idea del trasporto pubblico come modalità di fronteggiare la crisi climatica e quella energetica, oltre che come misura di sostegno agli studenti e ai lavoratori. Sottolinea, infine, che la strada seguita dal Governo non appare quella idonea a perseguire gli obiettivi di transizione ecologica, turismo dolce e mobilità sostenibile.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,20.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.4 e 4.0.5 sono improponibili.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Concluso l'esame delle proposte emendative, si passa all'esame degli ordini del giorno, come convenuto in precedenza.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso favorevole sugli ordini del giorno G/555/3/9 e G/555/8/9. Con riferimento all'ordine del giorno G/555/4/9 si dichiara favorevole ad un accoglimento come raccomandazione solo del quinto impegno, rimettendosi comunque al Governo. Sugli ordini del giorno G/555/1/9, G/555/5/9, G/555/7/9, G/555/9/9, G/555/10/9, G/555/16/9, G/555/17/9, G/555/18/9 e G/555/19/9 esprime un orientamento favorevole subordinato a una loro riformulazione, sulla quale si rimette al Governo. Sugli ordini del giorno G/555/

11/9, G/555/12/9, G/555/13/9, G/555/14/9 e G/555/15/9, manifesta un avviso contrario.

Il sottosegretario BITONCI dichiara un orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/555/1/9, purché venga eliminata la sesta premessa, riformulato il primo impegno introducendo le parole: "a valutare l'opportunità di", nonché riformulato il terzo impegno sostituendolo con le parole: "a valutare l'opportunità di prevedere le opportune iniziative anche legislative dirette al contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA"; accoglie come raccomandazione il secondo impegno.

Conformandosi al parere del relatore, accoglie gli ordini del giorno G/555/3/9 e G/555/8/9, mentre non accoglie gli ordini del giorno G/555/11/9, G/555/12/9, G/555/13/9, G/555/14/9 e G/555/15/9. Come preannunciato dal relatore, si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione solo il quinto impegno dell'ordine del giorno G/555/4/9.

Sull'ordine del giorno G/555/5/9 l'accoglimento è subordinato ad una riformulazione che premetta, nell'impegno al Governo, le parole: "a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative".

L'orientamento sull'ordine del giorno G/555/7/9 è favorevole purché l'impegno sia riformulato nel seguente modo: "a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a favorire la transizione energetica all'idrogeno".

L'accoglimento degli ordini del giorno G/555/9/9 e G/555/10/9 è condizionato a modificare l'impegno nel seguente modo: "a verificare gli effetti applicativi derivanti dalle norme del decreto-legge in esame".

Quanto all'ordine del giorno G/555/16/9, suggerisce di premettere le parole a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative", in modo da poter esprimere un avviso favorevole.

Rispetto all'ordine del giorno G/555/17/9, l'orientamento è positivo purché siano premesse le seguenti parole: "a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le iniziative dirette a incrementare".

Dà indi lettura di una riformulazione dell'impegno al Governo contenuto nell'ordine del giorno G/555/18/9 del seguente tenore: "a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative dirette a favorire soluzioni alternative all'uso dell'automobile", cui subordina il parere favorevole.

Infine, in merito all'ordine del giorno G/555/19/9 invita a riformularlo premettendo le parole: "a valutare l'opportunità di estendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,".

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) non accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/555/1/9, che il sottosegretario BITONCI non accoglie nella sua versione originaria. Riformula invece nel senso indicato dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/

555/9/9 e G/555/17/9, in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti dal sottosegretario BITONCI.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ordine del giorno G/555/16/9, in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario BITONCI.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) non reputa condivisibile la proposta del Governo in merito all'ordine del giorno G/555/4/9, che risulta quindi non accolto dal sottosegretario BITONCI. Riformula invece gli ordini del giorno G/555/10/9 e G/555/18/9, in testi 2, pubblicati in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario BITONCI.

La senatrice NATURALE (*M5S*), recependo le indicazioni del rappresentante del GOVERNO, riformula gli ordini del giorno G/555/5/9, G/555/7/9 e G/555/19/9, in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti dal sottosegretario BITONCI.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, che reputa privo dei requisiti di necessità ed urgenza, iniquo, dannoso e ulteriormente penalizzante per i consumatori.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), dopo aver ricordato il contenuto delle proposte emendative a sua firma, peraltro già presentate in prima lettura, si augurava risposte efficaci rispetto alle fluttuazioni dei prezzi.

Non condivide pertanto né il contenuto né le modalità di esame del provvedimento, che hanno dimostrato un mutamento di priorità del Governo rispetto alle affermazioni rese in campagna elettorale. Ritiene peraltro che per superare il cosiddetto "caro energia" avrebbero dovuto essere previste ulteriori misure e dichiara perciò il voto contrario della propria parte politica.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE convoca immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programma-

zione dei lavori, disponendo al contempo la sconvocazione delle sedute plenarie di domani, giovedì 2 marzo, alle ore 9 e 13, nonché della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, parimenti prevista domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 555

(al testo del decreto-legge)

G/555/1/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il mercato della distribuzione e della vendita al dettaglio di carburanti, che gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e ingloba circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali, presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;

il progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore, le cui ragioni sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata e inefficiente, oltreché insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti;

negli ultimi anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta ed un crollo

della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500.000 litri l'anno, ed un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita: si è infatti stimato che circa 7.000/8.000 impianti andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che, invece, restano aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica;

dai dati forniti dalle associazioni di settore si evince inoltre come, in questo settore, sia molto diffusa l'illegalità fiscale: il 30 per cento del venduto sfuggirebbe all'imposizione fiscale per un valore stimato di circa 10-12 miliardi di euro di mancato introito per lo Stato. Il traffico illecito di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa. Anche per quanto attiene alla regolarità contrattuale, si evidenziano comportamenti anti-concorrenziali, violazioni della normativa sul lavoro e pratiche di «caporalato petrolifero», il ricorrente ricorso ad una contrattualistica fuori dalla normativa obbligatoria di settore e la precarizzazione e dequalificazione degli operatori;

rafforzare il contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, prevenire le frodi IVA, favorire l'uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, introdurre automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore, sono tutte possibili azioni, già individuate, che dovrebbero essere messe in campo all'interno di una misura organica di razionalizzazione ed efficientamento del settore;

a fronte di quanto esposto finora, il provvedimento all'esame si rivela quindi inefficace e potrebbe persino risultare dannoso, mentre sarebbe stato molto più opportuno contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti assumendo le opportune iniziative per riportare il necessario recupero di efficienza, produttività e, quindi, sostenibilità economica agli operatori tutelando così la trasparenza dei prezzi ed ottenendo quindi la necessaria concorrenza a beneficio dei consumatori,

impegna il Governo:

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a:

– prevedere un piano industriale che consenta la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa su sedimi stradali ed autostradali, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti e inefficienti, accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo loro smantellamento e favorendo, ove possibile, la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché l'ammodernamento della rete distributiva attraverso l'implementazione dei servizi alla mobilità elettrica anche nel rispetto degli obblighi e

ai sensi della disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di infrastruttura per i combustibili alternativi o comunque a ridotto impatto ambientale;

– elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell'esercizio di impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da inosservanza delle norme ed altresì da ipotesi di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra i titolari degli impianti che sono altresì fornitori in regime di esclusiva e i gestori degli impianti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come previsto dall'attuale disciplina di settore, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle gestioni, nel caso anche di inosservanza della contrattazione;

– rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative legislative, all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA, prevedendo il divieto dell'utilizzo delle «lettere di intento», l'estensione di misure di potestà investigativa e mediante uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, ed introducendo altresì automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.

G/555/2/9

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

il provvedimento in esame interviene con misure aventi carattere d'urgenza al fine di garantire un prezzo dei carburanti che sia scevro da eventuali speculazioni e di tutelare imprese e consumatori dal rischio di speculazione dovuto alla situazione economica internazionale;

considerato che:

il rischio di speculazione sugli asset energetici è una delle prime cause di aumento di prezzi al consumo con riferimento non solo ai carbu-

ranti fossili ma anche all'energia elettrica, all'energia prodotta da fonti fossili e all'energia prodotta mediante GPL, gas metano ed idrocarburi. Infatti le repentine fluttuazioni del Prezzo unico nazionale (PUN) hanno più volte investito in maniera negativa intere filiere economiche, con un riflesso negativo anche su singoli siti produttivi, ponendo a rischio la tenuta occupazionale delle principali imprese italiane. Da ultimo, questo fenomeno si sta riproponendo anche nel caso della società Portovesme S.r.l.;

per il 28 febbraio 2023 erano attese le soluzioni tecnico-giuridiche per sospendere la procedura di interruzione dell'80 per cento delle attività della società, ma risulta invece che si vada verso la chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Benché il sito sia stato individuato tra quelli facenti parte delle imprese di interesse strategico nazionale, il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, nonostante le promesse e gli accordi stipulati in materia energetica al fine di rendere competitivo lo stabilimento, non hanno dato garanzia al proseguimento della produzione;

a quanto sopra descritto, si aggiunga il fatto che circa 1500 dipendenti entrano entreranno in cassa integrazione a partire dalla predetta data del 28 febbraio; a cui si aggiungono per 60 dipendenti sono previste le procedure di licenziamento, mentre per i 600 lavoratori dell'indotto il rischio concreto è quello della disoccupazione;

le sollecitazioni più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali attive nel sito produttivo per un incontro con il Ministro delle imprese e del made in Italy non hanno ottenuto alcun riscontro. L'ultima convocazione ufficiale di un tavolo formale presso la struttura di crisi d'impresa del MIMIT risale infatti al 6 ottobre 2022;

impegna il Governo:

a promuovere immediatamente un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con la società Portovesme S.r.l. e con i lavoratori del sito produttivo di Portovesme-Portoscuso;

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di garantire una prosecuzione celere e duratura dell'attività dello stabilimento di Portovesme, così come già fatto per altri siti produttivi dichiarati di interesse strategico nazionale;

qualora si dimostri un'inerzia della Regione Autonoma della Sardegna, tale per cui essa non sia in grado di adempiere ad un livello adeguato di produzione e distribuzione di energia elettrica in maniera autonoma, ai sensi dell'articolo 4, lettera e), dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 2013, n. 3, a valutare l'utilizzo di poteri sostitutivi al fine di garantire una produzione e una distribuzione di energia elettrica adeguata al fabbisogno di cittadini e imprese stanziate sul territorio;

a prevedere con urgenza l'utilizzo dello strumento della cosiddetta superinterrompibilità per le aziende energivore della Sardegna e della Sicilia.

G/555/3/9

BERGESIO, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

il decreto-legge in esame detta specifiche disposizioni per favorire l'utilizzo di trasporto pubblico locale, anche come alternativa al trasporto privato;

in considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

nell'ottica di perseguire l'obiettivo di una maggiore sostenibilità, da un punto di vista economico, sociale e ambientale, anche tenendo conto della necessità di diversificare le fonti di alimentazione dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale e regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche alla luce delle risorse stanziare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano Strategico della mobilità sostenibile, di promuovere ulteriori investimenti finalizzati al rinnovo delle flotte con mezzi a basso impatto ambientale.

G/555/4/9

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il provvedimento contiene misure finalizzate a contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici;

l'articolo 1 proroga a tutto il 2023 il *bonus* carburante del valore di 200 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in forma di buoni benzina o

di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati;

l'articolo 1-*bis* introduce agevolazioni in materia di accisa sul carburante al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici;

l'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti, previsto dai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, con lo scopo di modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto nonché accelerare i termini per l'emanazione introducendo la media bimestrale;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, soprattutto a seguito della mancata proroga della riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade ove hanno raggiunto nelle scorse settimane quasi i 2,50 euro al litro;

tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

considerato che:

le misure introdotte, seppure finalizzate a contrastare i rincari energetici, sono rivolte ad una platea definita di soggetti mentre sarebbe opportuno estendere le agevolazioni, in particolare la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante, alla generalità dei consumatori, anche in un'ottica di progressiva riduzione del prelievo fiscale e abbassamento del prezzo finale;

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cd. «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, deve essere in ogni caso preservata la possibilità per il Governo di intervenire anche con una cadenza inferiore al bimestre come avvenuto nel corso dell'anno 2021, ove per ben sette volte si è fatto ricorso al decreto ministeriale (con una cadenza addirittura inferiore al mese);

in attesa di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico dei consumatori finali nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria, si rende opportuna l'istituzione di un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale a tale finalità, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore, una quota parte dei residui di spesa di

altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

al fine di perseguire una maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe altresì opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori che hanno realizzato maggiori profitti nell'ultimo biennio rispetto alla media degli anni precedenti;

impegna il Governo:

ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, come da ultimo disposta con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, valutando l'opportunità di provvedere alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei settori con un indice di redditività maggiore nell'ultimo biennio rispetto alla media delle annualità precedenti;

a provvedere al coordinamento normativo delle disposizioni di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, al fine di chiarire che il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cd. «accisa mobile»), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, possa essere attivato anche con una cadenza inferiore al bimestre, come avvenuto nel corso dell'anno 2021 in applicazione del comma 8 dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

a valutare, in modifica dei parametri di cui di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med) ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato;

a introdurre un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale, in apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni nel settore della produzione e commercio del carburante, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore non impiegata per le finalità di cui alla legge

244/2007 (commi 290 e ss.), attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

a monitorare l'impatto della disposizione relativa agli obblighi di pubblicazione da parte degli esercenti del prezzo medio regionale al fine di assicurare la concorrenza nel mercato e tutelare l'interesse dei consumatori.

G/555/5/9 (testo 2)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede una specifica esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore;

considerato che:

la crisi climatica in atto impone un ripensamento dei sistemi di mobilità, optando per soluzioni che consentano di accelerare in modo efficace il processo di decarbonizzazione del settore dei trasporti, settore nel quale non sono state ancora ridotte significativamente le emissioni di gas serra in atmosfera;

ad oggi, su tutto il territorio nazionale, sono ampiamente diffusi servizi di *sharing mobility*, resi sempre più fruibili grazie anche alle tecnologie digitali;

secondo il «Rapporto sulla *sharing mobility*», recentemente presentato a Roma, in Italia nel 2021, tale sistema di mobilità condivisa è in continua crescita, con oltre 35 milioni di persone che hanno scelto di spostarsi con un mezzo in sharing, registrando un +25% rispetto al 2019;

valutato, altresì, che:

nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi delle *commodities* energetiche e delle materie prime sui mercati internazionali, sa-

rebbe fortemente auspicabile introdurre misure che, da un lato, disincentivino l'uso individuale dell'auto privata e, dall'altro, incentivino il ricorso a forme di mobilità sostenibile attraverso l'erogazione di somme o rimborsi dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, anche al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, contenere le emissioni climalteranti e riequilibrare la sperequazione tra i lavoratori pendolari che si spostano in automobile e quelli che si spostano con altri mezzi di trasporto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative normative volte introdurre ulteriori misure che incentivino il ricorso a forme di mobilità condivisa, anche attraverso l'erogazione di somme o rimborsi ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, compatibili con il processo di transizione ecologica e il percorso di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico.

G/555/5/9

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede una specifica esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore;

considerato che:

la crisi climatica in atto impone un ripensamento dei sistemi di mobilità, optando per soluzioni che consentano di accelerare in modo efficace il processo di decarbonizzazione del settore dei trasporti, settore nel quale non sono state ancora ridotte significativamente le emissioni di gas serra in atmosfera;

ad oggi, su tutto il territorio nazionale, sono ampiamente diffusi servizi di *sharing mobility*, resi sempre più fruibili grazie anche alle tecnologie digitali;

secondo il «Rapporto sulla *sharing mobility*», recentemente presentato a Roma, in Italia nel 2021, tale sistema di mobilità condivisa è in continua crescita, con oltre 35 milioni di persone che hanno scelto di spostarsi con un mezzo in sharing, registrando un +25% rispetto al 2019;

valutato, altresì, che:

nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi delle *commodities* energetiche e delle materie prime sui mercati internazionali, sarebbe fortemente auspicabile introdurre misure che, da un lato, disincentivino l'uso individuale dell'auto privata e, dall'altro, incentivino il ricorso a forme di mobilità sostenibile attraverso l'erogazione di somme o rimborsi dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, anche al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, contenere le emissioni climalteranti e riequilibrare la sperequazione tra i lavoratori pendolari che si spostano in automobile e quelli che si spostano con altri mezzi di trasporto;

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte introdurre ulteriori misure che incentivino il ricorso a forme di mobilità condivisa, anche attraverso l'erogazione di somme o rimborsi ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, compatibili con il processo di transizione ecologica e il percorso di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico.

G/555/6/9

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 1, introduce disposizioni in materia di *bonus* carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;

nel dettaglio, la citata disposizione riconosce ai datori di lavoro privati la possibilità di erogare nei confronti dei propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti;

la mancata proroga della sterilizzazione delle accise sui carburanti, tuttavia, ha determinato un notevole, improvviso e indiscriminato aumento del costo della vita per tutti i cittadini, con immediate ricadute pratiche sui consumi;

il contenimento dell'aumento dei costi dei carburanti può essere conseguito anche tramite una riduzione dei consumi. Tale risultato determinerebbe, altresì, un decremento delle emissioni di CO₂, vieppiù in coerenza con gli impegni eurounitari in ambito ambientale;

secondo le stime effettuate, il montaggio di pneumatici di categoria «A» o «B» determinerebbe un minore consumo di carburante compreso tra il 5 e il 7 per cento rispetto alla classe peggiore («E») oltre che un minore spazio di frenata nell'ordine del 30 per cento per quanto afferente alla sicurezza stradale;

considerato, altresì, che:

l'acquisto di pneumatici efficienti determinerebbe minori consumi, con immediati vantaggi in termini ambientali, economici e di sicurezza;

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto e il montaggio di pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009.

G/555/7/9 (testo 2)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tanto all'articolo 1 che all'articolo 4, disposizioni volte a favorire soluzioni trasportistiche alternative all'uso dell'automobile prevedendo l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati, ai lavoratori dipendenti e riproponendo la misura del c.d. «*Bonus* trasporti»;

il 13 febbraio u.s. il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all'accordo, raggiunto dallo stesso Parlamento e dal Consiglio UE lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035;

la nuova legislazione è parte del pacchetto «Fit for 55» e stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO₂ per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035;

considerato che:

la lotta ai cambiamenti climatici passa inevitabilmente per la mobilità sostenibile, puntando su alternative ecologiche come le auto elettriche e a idrogeno. Se le prime sono ormai un'opzione sempre più diffusa, i motori a idrogeno costituiscono ancora oggi una vera e propria sfida ingegneristica;

i veicoli a idrogeno garantiscono alcuni vantaggi importanti, tra cui quello principale legato all'assenza di emissioni. Inoltre, al pari delle auto elettriche, anche queste macchine green sono silenziose, hanno uno spunto elevato già ai bassi regimi e offrono un comfort di guida simile a quello delle vetture elettrificate. A differenza dei veicoli elettrici, però, non risentono delle temperature ambientali, infatti non perdono efficienza con il freddo. Allo stesso modo garantiscono un'autonomia considerevole, vicina a quella delle auto con motore termico, non richiedendo lunghe ricariche alla colonnina, ma pochi minuti per riempire il serbatoio;

stante ciò, da decenni si tenta di rendere praticabile la mobilità ad idrogeno e tuttavia le caratteristiche di questo elemento chimico rendono piuttosto complesso adattarlo alle esigenze del trasporto privato;

le macchine a idrogeno presentano, infatti, anche alcuni svantaggi, tra cui quello più importante legato ai costi proibitivi di questi modelli. Un altro problema è l'alto prezzo al chilometro, superiore a quello delle vetture elettriche, oltre alla complessità della produzione di idrogeno puro e alle difficoltà nella creazione di un'infrastruttura di rifornimento estesa e capillare. Problematiche tecniche dovute alla natura chimica ed alle proprietà termodinamiche dell'idrogeno attengono poi alla sua produzione sostenibile: per ottenerlo ad oggi bisogna consumare ingenti quantità di energia col rischio di vanificare i benefici ecologici, oppure addirittura estrarlo dai combustibili fossili;

valutato che:

sebbene attualmente i veicoli elettrici siano un'alternativa ecologica più accessibile, pronta per la diffusione di massa e con minori difficoltà tecniche e chimiche da superare, l'idrogeno verde rimane un'opzione interessante per il lungo termine, considerando non solo le applicazioni nelle auto, ma anche per il trasporto pesante e i cc.dd. settori *Hard to Abate*;

nonostante esista un interesse sempre maggiore da parte delle istituzioni – da ultimo europee – ed in molti indicano questa tecnologia come la vera protagonista della trasformazione energetica, per favorire il passag-

gio alla mobilità green, al momento, le macchine a idrogeno rappresentano appena una piccolissima percentuale del parco auto mondiale;

per affrontare queste sfide servono investimenti affinché sia possibile trovare sistemi più efficienti per la produzione dell'idrogeno verde, l'unico veramente pulito al 100 per cento poiché creato tramite elettrolisi dell'acqua, processo che richiede grandi quantità di energia, la quale deve essere generata da fonti rinnovabili per garantire un impatto minimo sull'ambiente e proporsi come alternativa realmente valida alle macchine elettriche;

l'Italia potrebbe quindi giocare un ruolo da protagonista nella partita globale dell'idrogeno. Una partita che porterebbe al Paese grandi vantaggi sul fronte della crescita economica e dell'impegno ad azzerare le emissioni climalteranti in pochi decenni, grazie a quello che viene definito «il vettore della decarbonizzazione»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a favorire la transizione energetica all'idrogeno.

G/555/7/9

NATURALE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tanto all'articolo 1 che all'articolo 4, disposizioni volte a favorire soluzioni trasportistiche alternative all'uso dell'automobile prevedendo l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati, ai lavoratori dipendenti e riproponendo la misura del c.d. «*Bonus trasporti*»;

il 13 febbraio u.s. il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all'accordo, raggiunto dallo stesso Parlamento e dal Consiglio UE lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035;

la nuova legislazione è parte del pacchetto «*Fit for 55*» e stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO₂ per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035;

considerato che:

la lotta ai cambiamenti climatici passa inevitabilmente per la mobilità sostenibile, puntando su alternative ecologiche come le auto elettriche e a idrogeno. Se le prime sono ormai un'opzione sempre più diffusa, i motori a idrogeno costituiscono ancora oggi una vera e propria sfida ingegneristica;

i veicoli a idrogeno garantiscono alcuni vantaggi importanti, tra cui quello principale legato all'assenza di emissioni. Inoltre, al pari delle auto elettriche, anche queste macchine green sono silenziose, hanno uno spunto elevato già ai bassi regimi e offrono un comfort di guida simile a quello delle vetture elettrificate. A differenza dei veicoli elettrici, però, non risentono delle temperature ambientali, infatti non perdono efficienza con il freddo. Allo stesso modo garantiscono un'autonomia considerevole, vicina a quella delle auto con motore termico, non richiedendo lunghe ricariche alla colonnina, ma pochi minuti per riempire il serbatoio;

stante ciò, da decenni si tenta di rendere praticabile la mobilità ad idrogeno e tuttavia le caratteristiche di questo elemento chimico rendono piuttosto complesso adattarlo alle esigenze del trasporto privato;

le macchine a idrogeno presentano, infatti, anche alcuni svantaggi, tra cui quello più importante legato ai costi proibitivi di questi modelli. Un altro problema è l'alto prezzo al chilometro, superiore a quello delle vetture elettriche, oltre alla complessità della produzione di idrogeno puro e alle difficoltà nella creazione di un'infrastruttura di rifornimento estesa e capillare. Problematiche tecniche dovute alla natura chimica ed alle proprietà termodinamiche dell'idrogeno attengono poi alla sua produzione sostenibile: per ottenerlo ad oggi bisogna consumare ingenti quantità di energia col rischio di vanificare i benefici ecologici, oppure addirittura estrarlo dai combustibili fossili;

valutato che:

sebbene attualmente i veicoli elettrici siano un'alternativa ecologica più accessibile, pronta per la diffusione di massa e con minori difficoltà tecniche e chimiche da superare, l'idrogeno verde rimane un'opzione interessante per il lungo termine, considerando non solo le applicazioni nelle auto, ma anche per il trasporto pesante e i cc.dd. settori *Hard to Abate*;

nonostante esista un interesse sempre maggiore da parte delle istituzioni – da ultimo europee – ed in molti indicano questa tecnologia come la vera protagonista della trasformazione energetica, per favorire il passaggio alla mobilità green, al momento, le macchine a idrogeno rappresentano appena una piccolissima percentuale del parco auto mondiale;

per affrontare queste sfide servono investimenti affinché sia possibile trovare sistemi più efficienti per la produzione dell'idrogeno verde, l'unico veramente pulito al 100 per cento poiché creato tramite elettrolisi dell'acqua, processo che richiede grandi quantità di energia, la quale deve essere generata da fonti rinnovabili per garantire un impatto minimo sul-

l'ambiente e proporsi come alternativa realmente valida alle macchine elettriche;

l'Italia potrebbe quindi giocare un ruolo da protagonista nella partita globale dell'idrogeno. Una partita che porterebbe al Paese grandi vantaggi sul fronte della crescita economica e dell'impegno ad azzerare le emissioni climalteranti in pochi decenni, grazie a quello che viene definito «il vettore della decarbonizzazione»;

impegna il Governo:

a favorire la transizione energetica all'idrogeno, adottando ogni iniziativa utile ad incentivare investimenti in ricerca e innovazione a livello nazionale, nonché promuovere la cooperazione europea e internazionale, affinché si creino le condizioni strutturali per una partecipazione del Sistema Italia – mondo industriale, degli enti e centri di ricerca – ai programmi internazionali e comunitari, più incisiva e tale da divenire vero elemento catalizzatore del nuovo paradigma energetico richiesto dalla transizione ecologica.

G/555/8/9

BERGESIO, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, intervenendo sulla disciplina relativa alle tabelle di pubblicizzazione dei prezzi esposte presso i punti vendita, prevede che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione esponano cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento praticati;

valutata la possibilità di prevedere anche modalità alternative alla cartellonistica, come ad esempio l'esposizione, presso ogni punto vendita, di un QRcode collegato all'osservatorio prezzi carburanti presso il sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

tale possibilità potrebbe essere valutata anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Camera, all'articolo 1, comma 3-*bis*, che prevedono, ai fini di una puntuale informazione dei consumatori, lo sviluppo e l'utilizzo gratuito di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei di riferimento praticati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio sull'effettivo utilizzo da parte dei consumatori della applicazione informatica prevista dall'articolo 1, comma 3-*bis*, anche ai fini dell'eventuale introduzione di modalità semplificate e automatizzate di esposizione del prezzo medio.

G/555/9/9 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, del decreto-legge in esame prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere uti-

lizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto non vi è, sempre a giudizio dell’Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi derivanti dalle norme del decreto-legge in esame.

G/555/9/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l’articolo 1, commi da 2 a 7, del decreto-legge in esame prevede l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti;

le modifiche apportate durante l’esame nella Commissione referente non hanno modificato l’impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell’effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini

possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto non vi è, sempre a giudizio dell’Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, provvedendo ad abrogare le disposizioni in materia di obbligo di esposizione del prezzo medio presso gli impianti di distribuzione del carburante qualora le stesse si rivelino inefficaci ai fini della riduzione del prezzo dei carburanti.

G/555/10/9 (testo 2)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame introduce l’obbligo, per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

come chiaramente segnalato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso dell’audizione presso la Commissione X della Camera dei deputati, lo scorso 27 gennaio 2023, «l’introduzione, in capo agli esercenti, dell’obbligo dell’indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni»;

in particolare, rileva evidenziare come, per la stessa Autorità, la media aritmetica del prezzo regionale risulti molto poco rappresentativa dell’effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

la dimensione regionale risulta, pertanto, di gran lunga eccedente l’insieme dei distributori di carburanti che effettivamente potrebbero risultare, per i consumatori, alternativi a un dato impianto. Potrebbe pertanto facilmente verificarsi che, per motivi collegati ai costi e alla logistica, alla densità di distributori, nonché al livello della domanda, il prezzo in una determinata sotto-zona sia diverso da quello medio regionale, che quindi costituirebbe, in questo senso, un indicatore non rappresentativo della situazione locale e, come tale, poco utile per lo stesso consumatore;

considerato, altresì, che:

la doppia cartellonistica introdotta dal presente provvedimento, al di là dei possibili oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione i consumatori. Inoltre, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un «prezzo focale» che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una «guerra di sconti» che andrebbe a beneficio ai consumatori;

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi derivanti dalle norme del decreto-legge in esame.

G/555/10/9

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di tra-

sparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni per le ipotesi di inadempimento;

come chiaramente segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso dell'audizione presso la Commissione X della Camera dei deputati, lo scorso 27 gennaio 2023, «l'introduzione, in capo agli esercenti, dell'obbligo dell'indicazione, accanto al prezzo di vendita praticato, del prezzo medio regionale calcolato dal Ministero, appare suscettibile di presentare anche talune possibili controindicazioni»;

in particolare, rileva evidenziare come, per la stessa Autorità, la media aritmetica del prezzo regionale risulti molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera e come un impianto di distribuzione di carburanti risulti effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza (o, alternativamente, raggiungibili in un tempo di percorrenza limitato), che possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

la dimensione regionale risulta, pertanto, di gran lunga eccedente l'insieme dei distributori di carburanti che effettivamente potrebbero risultare, per i consumatori, alternativi a un dato impianto. Potrebbe pertanto facilmente verificarsi che, per motivi collegati ai costi e alla logistica, alla densità di distributori, nonché al livello della domanda, il prezzo in una determinata sotto-zona sia diverso da quello medio regionale, che quindi costituirebbe, in questo senso, un indicatore non rappresentativo della situazione locale e, come tale, poco utile per lo stesso consumatore;

considerato, altresì, che:

la doppia cartellonistica introdotta dal presente provvedimento, al di là dei possibili oneri economici e organizzativi aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione i consumatori. Inoltre, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un «prezzo focale» che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una «guerra di sconti» che andrebbe a beneficio ai consumatori;

impegna il Governo:

a monitorare l'applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, concernenti l'obbligo di indicare la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, relazionando periodicamente alle Camere, e conseguentemente ad adottare tempestivi interventi normativi volti a modificarle, prevedendo la revoca delle stesse laddove queste ultime siano inidonee a portare benefici per i consumatori a fronte di prevedibili impatti negativi sul corretto funzionamento della concorrenza tra le imprese.

G/555/11/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini

possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell’Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

inoltre, il comma 4, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non distingue le responsabilità dell’esercente, che deve solo utilizzare correttamente le attrezzature necessarie ad assolvere alle prescrizioni della norma, da quelle del titolare del punto vendita, che è il soggetto obbligato a fornire e installare le suddette attrezzature;

impegna il Governo:

a distinguere, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 2, le responsabilità gravanti sull’esercente e sul proprietario dell’impianto di distribuzione, stabilendo altresì l’obbligo per il proprietario dell’impianto di adeguare, entro un determinato lasso di tempo, le attrezzature fornite all’esercente, affinché la comunicazione del prezzo all’Osservatorio ministeriale avvenga in modo elettronico e automatizzato.

G/555/12/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di con-

trollo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

in particolare, il comma 3 stabilisce che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo

la rete autostradale, esponcano, con adeguata evidenza, cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento, mentre il comma 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non chiarisce se il «fatturato» dell'esercente debba essere calcolato, così come disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dal momento che se così non fosse il fatturato del gestore risulterebbe sovrastimato a causa del notevole peso del carico fiscale imposto sui carburanti,

impegna il Governo

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che il fatturato dell'esercente indicato all'articolo 1, comma 4 sia calcolato al netto del prezzo corrisposto al fornitore in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

G/555/13/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non specifica che l'eventuale accertamento della violazione debba essere contestuale all'ispezione e, di conseguenza, da quel momento decorrano i sessanta giorni per l'eventuale recidiva;

tale mancata specificazione potrebbe determinare la contestazione di una violazione antecedente alla data in cui avviene l'ispezione, così paradossalmente aprendo alla possibilità di sanzionare in un unico momento il primo accertamento e la recidiva;

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che l'accertamento della violazione in tema generale di esposizione

dei prezzi debba essere sempre contestuale all'ispezione e che solo da quel momento decorra il termine dei 60 giorni previsto per la recidiva.

G/555/14/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'articolo 1, comma da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere

utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" – verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente – che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell’Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

l’articolo 1, comma 5-bis, introdotto da un emendamento approvato dalla commissione in sede referente, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica verifichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, l’allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati esistenti presso relativamente al settore della distribuzione dei carburanti (l’Anagrafe impianti, con dati sugli impianti autorizzati e l’Osservatorio prezzi che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori); nelle more della piena interoperabilità tra dette banche dati, si dispone che ogni inserimento, cancellazione o modifica nell’Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale sia comunicato all’Osservatorio prezzi;

viene, pertanto, risolto il piano della «interoperabilità» ma appare necessario dare conseguenza all’allineamento tra le banche dati, prevedendo che siano individuati e segnalati, per le conseguenti sanzioni, alle Autorità di vigilanza gli impianti presenti nell’anagrafe in possesso della Pubblica amministrazione e non iscritti all’Osservatorio prezzi:

impegna il Governo:

a utilizzare i dati dell’anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017 n. 124, ai fini dell’individuazione degli impianti di distribuzione carburanti non registrati all’Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e della relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.

G/555/15/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di con-

trollo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, è ai massimi da decenni, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché l'inflazione colpisce le spese incompressibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

dal momento che, come ha ricordato il presidente dell'Istat, i carburanti hanno sull'inflazione un effetto «diretto» e uno «indiretto» dovuto ai trasporti e all'intermediazione, se il loro prezzo non dovesse diminuire la stima sull'inflazione per il 2023 potrebbe essere superata al rialzo con effetti soprattutto sulle famiglie meno abbienti che già nel 2022 hanno dovuto spendere cento euro in più per acquistare pane, pasta e farina oltre a far fronte agli eccezionali rincari delle bollette;

a fronte di questi andamenti, il provvedimento all'esame si rivela inefficace e potrebbe persino risultare dannoso poiché, come ha sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la diffusione del prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

è necessario, invece, un intervento incisivo volto a contenere i prezzi dei carburanti come fatto nella precedente legislatura dal Governo Draghi;

impegna il Governo:

a intervenire con urgenza per ripristinare la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ai carburanti.

G/555/16/9 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che, l'articolo 4, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale;

data la necessità di favorire forme alternative al trasporto privato, anche con l'obiettivo di perseguire una mobilità maggiormente sostenibile, da un punto di vista economico, sociale e ambientale;

ritenuto che l'efficacia della misura, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, debba essere valutata su un arco temporale medio lungo, secondo una strategia che miri a rendere strutturali gli interventi di sostegno alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico locale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative finalizzate a una revisione dello strumento, o quanto meno a una estensione temporale dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, tenendo comunque in considerazione, in riferimento ai criteri di assegnazione dei suddetti benefici, dell'indicatore del quoziente familiare.

G/555/16/9

BERGESIO, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che, l'articolo 4, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale;

data la necessità di favorire forme alternative al trasporto privato, anche con l'obiettivo di perseguire una mobilità maggiormente sostenibile, da un punto di vista economico, sociale e ambientale;

ritenuto che l'efficacia della misura, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, debba essere valutata su un arco tem-

porale medio lungo, secondo una strategia che miri a rendere strutturali gli interventi di sostegno alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico locale,

impegna il Governo:

a valutare di adottare gli opportuni atti finalizzati ad una revisione dello strumento, o quanto meno ad una estensione temporale dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, tenendo comunque in considerazione, in riferimento ai criteri di assegnazione dei suddetti benefici, dell'indicatore del quoziente familiare.

G/555/17/9 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione è ai massimi da decenni, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché gli aumenti dei prezzi colpiscono le spese incompressibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

per sostenere studenti e lavoratori a basso reddito, nel 2022 il Governo Draghi aveva istituito il Fondo *Bonus* Trasporti, progressivamente incrementato fino a raggiungere la dotazione di 190 milioni di euro;

il *bonus* consentiva alle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro di ottenere un contributo pari al 100 per cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro;

l'articolo 4 del provvedimento in esame ripropone il *bonus* trasporti per il 2023, tuttavia sono pressoché dimezzati sia le risorse del fondo (da 190 a 100 milioni di euro) sia il limite di reddito per poter richiedere il *bonus* (da 35.000 a 20.000 euro), rischiando in tal modo di vanificare l'efficacia della misura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative dirette a incrementare la dota-

zione finanziaria del fondo di cui all'articolo 4 e a innalzare il limite di reddito per l'accesso al *bonus*.

G/555/17/9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione è ai massimi da decenni, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché gli aumenti dei prezzi colpiscono le spese incompressibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

per sostenere studenti e lavoratori a basso reddito, nel 2022 il Governo Draghi aveva istituito il Fondo *Bonus* Trasporti, progressivamente incrementato fino a raggiungere la dotazione di 190 milioni di euro;

il *bonus* consentiva alle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro di ottenere un contributo pari al 100 per cento della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro;

l'articolo 4 del provvedimento in esame ripropone il *bonus* trasporti per il 2023, tuttavia sono pressoché dimezzati sia le risorse del fondo (da 190 a 100 milioni di euro) sia il limite di reddito per poter richiedere il *bonus* (da 35.000 a 20.000 euro), rischiando in tal modo di vanificare l'efficacia della misura;

impegna il Governo:

a provvedere, nei prossimi provvedimenti, all'incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 4 e all'innalzamento del limite di reddito per l'accesso al *bonus*.

G/555/18/9 (testo 2)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessò che:

al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023;

l'articolo 4, altresì, ripropone la misura del c.d. «*Bonus trasporti*», istituita dall'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

considerato che:

nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche al fine di limitare le emissioni climalteranti e di contenere la spesa per il carburante delle famiglie, sarebbe auspicabile incentivare modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, avviando un programma sperimentale, adeguatamente finanziato, finalizzato a riconoscere un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale;

valutato, altresì, che:

l'incremento dei prezzi dei carburanti ha comportato un aggravio annuo, in termini diretti, per ciascun automobilista che effettua un riforni-

mento di 2 pieni al mese, di 96 euro nel caso della benzina, di 228 euro per il diesel;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative dirette a favorire soluzioni alternative all'uso dell'automobile.

G/555/18/9

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'esenzione dal computo del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023;

l'articolo 4, altresì, ripropone la misura del c.d. «*Bonus trasporti*», istituita dall'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

considerato che:

nell'attuale contesto di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche al fine di limitare le emissioni climalteranti e di contenere la spesa per il carburante delle famiglie, sarebbe auspicabile incentivare modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, avviando un programma sperimentale, adeguatamente finanziato, finalizzato a riconoscere un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico per gli

spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale;

valutato, altresì, che:

l'incremento dei prezzi dei carburanti ha comportato un aggravio annuo, in termini diretti, per ciascun automobilista che effettua un rifornimento di 2 pieni al mese, di 96 euro nel caso della benzina, di 228 euro per il diesel;

impegna il Governo:

a favorire soluzioni trasportistiche alternative all'uso dell'automobile, anche mediante programmi sperimentali, adeguatamente finanziati, e ad introdurre ulteriori misure di sostegno al reddito e per il contrasto a un potenziale impoverimento conseguente alla crisi energetica in corso.

G/555/19/9 (testo 2)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 4 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

in Europa, i trasporti causano un terzo del consumo di energia e un quinto delle emissioni dei gas serra, pertanto la mobilità sostenibile rappresenta una delle più grandi sfide che le città di tutto il mondo sono costrette ad affrontare;

considerato che:

la mobilità, soprattutto all'interno delle città metropolitane, risulta una necessità irrinunciabile, che spesso non riesce ad essere soddisfatta esclusivamente attraverso il trasporto pubblico;

uno degli obiettivi delle agende politiche delle Amministrazioni comunali dei grandi centri urbani è la capacità di conciliare l'esigenza di circolazione cittadina con una mobilità sostenibile ovvero un trasporto maggiormente rispettoso dell'ambiente;

il servizio di *sharing mobility* rappresenta un fenomeno che ha visto negli ultimi anni una continua crescita, anche in virtù dell'uso e della diffusione di tecnologie sempre più avanzate. Tale forma di mobilità condivisa consente, di fatto, la diminuzione del traffico delle auto private e quindi una sostanziale riduzione dell'inquinamento ambientale, tema particolarmente sentito nei centri urbani;

in Italia, nove noleggi su dieci riguardano soprattutto biciclette, monopattini e *scooter*, che rappresentano una soluzione ideale per tragitti brevi in città;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto in esame, anche per il noleggio di mezzi di trasporto con modesto impatto ambientale quali biciclette, monopattini e *scooter* che consentono a molti lavoratori di raggiungere le sedi di lavoro senza l'utilizzo dell'auto privata.

G/555/19/9

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 4 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

in Europa, i trasporti causano un terzo del consumo di energia e un quinto delle emissioni dei gas serra, pertanto la mobilità sostenibile rappresenta una delle più grandi sfide che le città di tutto il mondo sono costrette ad affrontare;

considerato che:

la mobilità, soprattutto all'interno delle città metropolitane, risulta una necessità irrinunciabile, che spesso non riesce ad essere soddisfatta esclusivamente attraverso il trasporto pubblico;

uno degli obiettivi delle agende politiche delle Amministrazioni comunali dei grandi centri urbani è la capacità di conciliare l'esigenza di circolazione cittadina con una mobilità sostenibile ovvero un trasporto maggiormente rispettoso dell'ambiente;

il servizio di *sharing mobility* rappresenta un fenomeno che ha visto negli ultimi anni una continua crescita, anche in virtù dell'uso e della diffusione di tecnologie sempre più avanzate. Tale forma di mobilità condivisa consente, di fatto, la diminuzione del traffico delle auto private e quindi una sostanziale riduzione dell'inquinamento ambientale, tema particolarmente sentito nei centri urbani;

in Italia, nove noleggi su dieci riguardano soprattutto biciclette, monopattini e *scooter*, che rappresentano una soluzione ideale per tragitti brevi in città;

impegna il Governo:

ad estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto in esame, anche per il noleggio di mezzi di trasporto con modesto impatto ambientale quali biciclette, monopattini e *scooter* che consentono a molti lavoratori di raggiungere le sedi di lavoro senza l'utilizzo dell'auto privata.

Art. 1.

1.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dei buoni benzina» fino a: «ceduti» con le seguenti: «degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale offerti».

1.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: titoli per aggiungere le seguenti: la ricarica di veicoli elettrici o per.

1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di accertamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti del rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, le Autorità di vigilanza verificano le violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, controllando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

1-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al comma 1-bis, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 600 nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima comunicazione al Portale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.».

1.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e condivisa tra i lavoratori dipendenti, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*-bis), è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, o per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta 2023.".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 50 milioni dall'anno 2023».

1.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposto

capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

1.7

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 2;*
 - b) sopprimere i commi 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7;*
 - c) al comma 7-bis, sostituire le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2» con le seguenti: «dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;*
 - d) sopprimere il comma 7-ter.*
-

1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

- sopprimere il comma 3;*
 - al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle medie dei prezzi pubblicate» e le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché»;*
 - sopprimere i commi 4, 5 e 7;*
 - al comma 7-bis, sopprimere le parole: «medi di cui al comma 2».*
-

1.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 7.

1.10

PATUANELLI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.

3. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero Industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.»;

b) *sopprimere il comma 3-bis;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al pre-

cedente comma 3, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al portale dell'Osservatorio Prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.»;

d) *al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 4»;*

e) *sopprimere i commi 6 e 7;*

f) *al comma 7-bis, sostituire le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2» con le seguenti: «dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;*

g) *sopprimere il comma 7-ter.*

1.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome,».

Conseguentemente:

– *sopprimere il comma 3;*

– *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.12

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «calcola la media aritmetica,» fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: «al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato.»;*

b) *sopprimere il comma 3;*

- c) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «prezzo medio di cui al comma 3» con le seguenti: «prezzo di cui al comma 2»;*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 2»;*
- e) *al comma 7-bis, sopprimere la seguente parola: «medi».*
-

1.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome» fino alle parole: «lungo la rete autostradale» con le seguenti: «su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 3;*
 - al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle medie dei prezzi pubblicate» e le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché»;*
 - al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 2».*
-

1.14

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, su base regionale e delle province autonome,» e sostituire le parole da: «dagli esercenti l'attività» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale»;*
- b) *sopprimere il comma 3;*
- c) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «al comma 3» con le seguenti: «al comma 2»;*
- d) *al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 2».*
-

1.15

NAVE, LOPREIATO, SIRONI, NATURALE, BEVILACQUA

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale»;

2) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

1.16

NAVE, LOPREIATO, SIRONI, NATURALE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

- c) *sopprimere il comma 3-bis;*
 - d) *sopprimere il comma 7-bis.*
-

1.17

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

c) *al comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

d) *al comma 5, sostituire le parole:* «di cui ai commi 2 e 3» *con le seguenti:* «di cui al comma 2».

1.18

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: da adottare, *aggiungere le seguenti:* previo parere della Conferenza Unificata.

1.19

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

1.20

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 7.*

1.21

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

1.22

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

1.23

SIRONI, LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale e autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un *QR Code* fornito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile, l'accesso al sito istituzionale dell'Osservatorio prezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2».

1.24

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un *QRcode* di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del *QRcode*.».

1.25

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere il comma 4.**Conseguentemente, sopprimere il comma 7.***1.26**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «da euro 200» fino alle parole: «da uno a trenta giorni» con le seguenti: «da euro 200 a euro 800. Può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni, all'impianto che omette di comunicare i prezzi dei carburanti per quattro volte nell'arco di sessanta giorni.».

1.0.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 1.1.**

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 17 marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applica per il periodo dal 17 marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b),

trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1.2 del presente decreto;

b) quanto a 120 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.2.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia

delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, è destinato in misura massima pari a 3.000 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1.1.

10. La quota di gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, conseguita per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e non utilizzata per le finalità di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono iscritte al Fondo di cui al presente comma le eventuali maggiori entrate di natura tributaria derivanti da disposizioni vigenti, nella misura pari ad almeno il 5 per cento del relativo ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'estensione delle riduzioni delle aliquote di cui all'articolo 1.1, anche per periodi successivi al 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui al precedente comma e fino ad esaurimento delle stesse. L'estensione delle riduzioni di cui al presente comma può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

1.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1.1.***(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, del pre-

sente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a*).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

1.0.3

NAVE, LOPREIATO, SIRONI, NATURALE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, fino al 31 dicembre 2023, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 mi-

lioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.0.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».

1.0.5

SIRONI, LOPREIATO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1.1.***(Agevolazioni su componente AdBlue)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1.1.***(Agevolazioni su componente AdBlue)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.».

1.0.7

SIRONI, LOPREIATO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO₂ del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di un buono di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009, del 13 luglio 2009.

2. Il buono di cui al comma 1 è concesso esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classe "A" o "B" sia in relazione alla resistenza, al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020, del 25 maggio 2020.

3. Il buono di cui al comma 1 non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario, non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ed è spendibile entro il 31 dicembre 2023.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2.

2.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

2.0.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

1. Nelle more di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico degli utenti finali, al fine di assicurare la progressiva riduzione delle aliquote di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti", di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo opera limitatamente alle categorie di prodotti di seguito indicate:

- a) benzina;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;
- d) gas naturale usato per autotrazione.

3. Nel Fondo confluiscono:

a) l'eventuale maggior gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza delle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, conseguito in relazione a versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ove non impiegato per le finalità di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) una quota pari al 10 per cento del maggior gettito a titolo d'imposta sui redditi a carico dei soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva del carburante per autotrazione, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato dei soggetti di cui alla precedente lettera, conseguiti a fronte di situazioni di eccezionale incremento del costo dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

c) una quota pari al 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni amministrative accertate a carico delle imprese di cui alla lettera b), a seguito della violazione di obblighi fiscali di natura dichiarativa o di versamento;

d) economie sulle autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui alla lettera b);

e) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2023;

f) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

4. Ai fini dell'istituzione del Fondo e della conseguente determinazione della dotazione iniziale per l'anno 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede a una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito delle entrate di cui al comma 3 e alla successiva assegnazione al Fondo. Il Ministero provvede, ove possibile, alla ricognizione delle risorse e al conseguente riversamento al Fondo con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di provvedere con cadenza diversa ove ne ricorrano i presupposti ovvero sussista la necessità e l'urgenza di fronteggiare situazioni di eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ai fini della determinazione della quota di maggior gettito di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Ministero tiene conto dello scostamento tra il valore del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento, sulla media del periodo, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, e Nota di aggiornamento, ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (*Platt's CIF Med*), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

5. Nei limiti delle risorse determinate ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'entità delle riduzioni delle aliquote di accisa e il periodo di applicazione. La misura delle aliquote non può in ogni caso essere inferiore al limite stabilito dalle aliquote minime unionali di cui alla direttiva 2003/96/CE, del 27 gennaio 2003.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministero adotta le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali si prevede la riduzione dell'aliquota di

accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

7. La riduzione delle aliquote di accisa di cui al presente articolo può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trova applicazione l'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

Art. 3.

3.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quater», sostituire le parole: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la seguente:* «invita».

3.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quater», sostituire le parole: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la seguente:* «invita».

3.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quinquies», sostituire le parole: «il Garante riferisce gli esiti delle attività», con le seguenti: «il Garante provvede a segnalare il caso e informare l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e riferisce gli esiti delle attività.».

Art. 4.**4.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

al primo periodo dopo la parola: «abbonamenti» aggiungere la seguente: «annuali»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro con le seguenti: 120 euro»;

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 200 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l’anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l’anno 2023, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l’anno 2023 di».

4.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «200 euro»;*

3) *al terzo periodo, sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «emissione dello stesso» inserire le seguenti: «, dando la priorità ai cittadini il cui reddito complessivo nel 2022 non abbia superato i 20.000 euro,»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

4.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «120 euro»;

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e al terzo periodo sostituire le parole «non superiore a 20.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «180 milioni».

Conseguentemente:

– al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «20.000» euro con le seguenti: «35.000 euro»;

– al comma 3:

sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;

dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti: «quanto a 100 milioni»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'importo di 60 euro» con le seguenti: «il 30 per cento del costo dell'abbonamento fino a un massimo di 150 euro».

4.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli abbonamenti mensili o plurimensili e di 150 euro per gli abbonamenti annuali».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

4.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziare per l'anno 2023, è destinata ai beneficiari residenti presso uno dei comuni classificati dall'ISTAT alla data del 1° gennaio 2023 nella Zone Altimetriche "Montagna Interna" e "Collina Interna"».

4.10

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché

mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

4.11

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

4.0.1

SIRONI, LOPREIATO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto per i giovani)*

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il "biglietto unico giovani" che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità attuative e le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).».

4.0.2

SIRONI, LOPREIATO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure per il sostegno alla mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato "Programma sperimentale *Go green to work*", con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 20 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro

in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

4.0.3

IRONI, LOPREIATO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di *mobility management*, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre

2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di *welfare* integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera *d-bis*), dopo le parole: "del medesimo articolo 12" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia".

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente d'importo non superiore a euro 1000,00 nel periodo d'imposta."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

NAVE, LOPREIATO, SIRONI, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno alle piccole imprese di trasporto merci di ultimo miglio)

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche per gli anni 2023 e 2024 nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Buono patente per trasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "giovani" è soppressa;

b) le parole: "di età compresa tra diciotto e trentacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di

politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 19,40 alle ore 19,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10ª COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 1° marzo 2023

Plenaria

42ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL, Jorge Torre, responsabile sanità integrativa e rapporto con welfare contrattuale, accompagnato da Salvatore Casabona, responsabile previdenza complementare, e Cristiano Zagatti, responsabile politiche della salute; in rappresentanza della CISL, Ignazio Ganga, segretario confederale, e Anna Trovò, dipartimento promozione e gestione bilateralità; in rappresentanza della UIL, Domenico Proietti, segretario confederale, e Fabio Porcelli, funzionario; in rappresentanza dell'UGL, Fiovo Bitti, dirigente confederale.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 23 febbraio.

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Hanno successivamente la parola, in rappresentanza delle rispettive sigle sindacali di appartenenza, il dottor TORRE, il dottor GANGA, la dottoressa TROVÒ, il dottor PROIETTI e il dottor BITTI.

Intervengono quindi, ponendo quesiti, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e la senatrice FURLAN (*PD-IDP*).

Seguono gli interventi in risposta del dottor TORRE, del dottor GANGA, del dottor PORCELLI e del dottor BITTI.

Il presidente ZAFFINI conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

Plenaria

43ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio.

Il presidente ZAFFINI, relatore, dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti precedentemente approvati e della presentazione degli emendamenti conseguenti, nonché della proposta Coord. 1 (pubblicati in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è posto in votazione l'emendamento 2.9 (testo corretto) / 5ª Commissione, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.27 – 2.28 / 5ª Commissione, 2.40 / 5ª Commissione e 2.52 (testo corretto) / 5ª Commissione.

È successivamente messo ai voti l'emendamento 3.15 / 5ª Commissione, che la Commissione approva.

Sull'emendamento 3.25 (testo corretto) / 5ª Commissione interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo il senatore MAZZELLA (M5S), auspicando un chiarimento circa la posizione del Governo in merito alla questione delle cure non farmacologiche, le quali comportano complessivi risparmi di spesa.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI riconosce l'utilità delle cure non farmacologiche ai fini del miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana. La formulazione originaria dell'emendamento 3.25 (testo corretto) ha peraltro suscitato perplessità rispetto alle conseguenze sul piano finanziario della sua applicazione.

L'emendamento 3.25 (testo corretto) / 5ª Commissione è quindi posto ai voti e approvato.

In esito a successive e distinte votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 4.31 / 5ª Commissione, 4.43 / 5ª Commissione, 4.48 / 5ª Commissione, 4.58 (testo corretto) / 5ª Commissione, 4.80 (testo corretto) – 4.81 (testo corretto) / 5ª Commissione.

In relazione all'emendamento 4.86 – 4.87 – 4.88 / 5ª Commissione, su sollecitazione della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la rappresentante del GOVERNO osserva il carattere eccessivamente dettagliato della formulazione dei numeri 1), 2) e 3) degli emendamenti precedentemente ap-

provati. Dichiara comunque la disponibilità a valutare l'accoglimento di un ordine del giorno, in sede di trattazione in Assemblea, formulato sulla base dei medesimi contenuti.

L'emendamento 4.86 – 4.87 – 4.88 / 5ª Commissione, posto quindi in votazione, è approvato.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 4.104 / 5ª Commissione.

Con successive e distinte votazioni la Commissione approva le proposte emendative 5.28 (testo corretto) – 5.29 (testo corretto) – 5.33 (testo corretto) – 5.34 (testo corretto) / 1ª Commissione, 5.28 (testo corretto) – 5.29 (testo corretto) – 5.33 (testo corretto) – 5.34 (testo corretto) / 5ª Commissione e 5.35 – 5.37 – 5.38 – 5.39 (testo corretto) / 5ª Commissione.

Viene quindi posta ai voti la proposta Coord. 1, che risulta approvata.

La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato al Presidente relatore Zaffini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge numero 506, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, giovedì 2 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 506**Art. 2.****2.9 (testo corretto) / 5ª Commissione**

IL RELATORE

*Sopprimere l'emendamento.***2.27 – 2.28 / 5ª Commissione**

IL RELATORE

*All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.».***2.40 / 5ª Commissione**

IL RELATORE

*All'emendamento, sostituire le parole: «Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "continuità" inserire le seguenti: "con il loro progetto individuale di vita e".» con le seguenti: «Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "continuità" inserire le seguenti: "con il loro progetto individuale di vita e" e dopo le parole: "con i percorsi assistenziali già in atto" aggiungere le seguenti: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;"».***2.52 (testo corretto) / 5ª Commissione**

IL RELATORE

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.».

Art. 3.**3.15 / 5ª Commissione**

IL RELATORE

All'emendamento, ai numeri 1) e 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;».

3.25 (testo corretto) / 5ª Commissione

IL RELATORE

Sostituire l'emendamento con il seguente: «Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: "attuazione di percorsi" inserire le seguenti: "e di iniziative" e dopo le parole: "mediante attività sportiva" inserire le seguenti: "e la relazione con gli animali di affezione"».

Art. 4.**4.31 / 5ª Commissione**

IL RELATORE

Sostituire l'emendamento con il seguente: «Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;"».

4.43 / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;».

4.48 / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, sostituire le parole: «attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore erogatori dei servizi» con le seguenti: «anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi».

4.58 (testo corretto) / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, sostituire le parole: «Al comma 2, lettera h), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: "assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore."» con le seguenti: «Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: "o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore;"».

4.80 (testo corretto) – 4.81 (testo corretto) / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;».

4.86 – 4.87 – 4.88 / 5ª Commissione

IL RELATORE

Sopprimere l'emendamento.

4.104 / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge,».

Art. 5.**5.28 (testo corretto) – 5.29 (testo corretto) – 5.33 (testo corretto) – 5.34 (testo corretto) / 1ª Commissione**

IL RELATORE

All'emendamento, sostituire le parole: «delle assistenti familiari impegnate» con le seguenti: «degli assistenti familiari impegnati».

5.28 (testo corretto) – 5.29 (testo corretto) – 5.33 (testo corretto) – 5.34 (testo corretto) / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

5.35 – 5.37 – 5.38 – 5.39 (testo corretto) / 5ª Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, dopo la parola: «identificazione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente,».

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 2, lettera l), sostituire la parola: «generate» con la seguente: «generati».

All'articolo 4, comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «791 e seguenti» con le seguenti: «da 791 a 798».

All'articolo 4, comma 2, lettera m), numero 3), sostituire le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;».

All'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al primo periodo».
